Anno 1870

Le associazioni si ricevono in Firenze dalla Tipografia Eredi Botta, via del Castellaccio. Nelle Provincie del Regno con vaglia postale francato diretto alla detta Tipografia e dai principali Librai. — Fuori del Regno, alle Direzioni postali.
Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

Num. 238

Le inserzioni giudiziarie 25 centesimi per linea o spazio di linea. — Le altre inserzioni centesimi 30 per linea o spazio di linea.
Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.

UN NUMERO SEPARATO CENT. 20
ARRETRATO CENTESIMI 40

		Anno L.	Sem.	Trim.
Per Firenze	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	42	22	12
Per le Provincie del Regno		46	24	13
Svizzera		58	31	17
Roma (franco ai confini)		52	27	15

Firenze, Martedì 30 Agosto

		Anno L.	Sem.	Trim.
Francia	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	82	48	27
Inghil., Belgio, Austria, Germ.		112	60	35
Id. per il solo giornale senza i Rendiconti ufficiali del Parlamento		82	44	24

I signori, ai quali scade l'associazione col giorno 31 agosto 1870 e che intendono rinnovarla, sono pregati a farlo sollecitamenté, a scanso di ritardo od interruzione nella spedizione del giornale.

Raccomandasi di unire la *fascia* alle domande d'abbonamento ed alle lettere di reclamo.

Pei prezzi d'*associazione* veggasi in capo al giornale

Qualsiasi *invio* o *reclamo* che risguardi l'*associazione* o la *spedizione* del giornale, i *vaglia postali*, le domande d'*inserzioni* od *annunzi* debbono essere indirizzati ESCLUSIVAMENTE alla

AMMINISTRAZIONE della GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

(Via del Castellaccio, FIRENZE).

La *Gazzetta Ufficiale* si pubblica nelle ore pomeridiane.

PARTE UFFICIALE

Il N. 5830 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. In esecuzione dell'articolo 1 del Regio decreto 6 agosto 1868, n. 4530, saranno ammessi al concorso per la carriera consolare, giusta la legge consolare del 28 gennaio 1866, coloro che abbiano ottenuto l'attestato di licenza dalla scuola superiore di commercio in Venezia, sezione degli studi per la carriera consolare, i programmi della quale sieno, per questa parte, approvati anche dal Ministero dell'Istruzione Pubblica, che potrà egualmente fare ispezionare gli esami di licenza della suddetta sezione.

Sarà estesa la medesima concessione ad ogni altra istituzione che venisse fondata ed approvata con speciale Regio decreto in condizioni equivalenti a quelle della scuola superiore anzidetta.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Firenze addì 21 agosto 1870.

VITTORIO EMANUELE.

VISCONTI VENOSTA

Il Numero 5831 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Le disposizioni della legge 14 aprile 1864, n. 1731, sulle pensioni agli impiegati civili e loro famiglie che riguardano la vedova, o in difetto la prole minorenne dell'impiegato che ha perduto la vita in servizio comandato, o in conseguenza immediata del suo servizio, si applicheranno sopra domanda dell'interessato pei consimili casi avvenuti dopo la costituzione del Regno d'Italia e prima della promulgazione di detta legge, e nelle provincie venete dopo la loro annessione allo Stato, e prima che venisse ad esse estesa l'applicazione della stessa legge.

Art. 2. La decorrenza dei nuovi assegni comincierà dal 1° luglio 1869, cessando dallo stesso giorno quelli minori che fossero stati conceduti in virtù delle leggi precedenti o di particolari concessioni.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Firenze, addì 21 agosto 1870.

VITTORIO EMANUELE.

G. LANZA.

Il Numero 5806 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Visto l'articolo 13 del Nostro Reale decreto 23 dicembre 1866, n. 3452;

Visto l'articolo 35 del regolamento 18 febbraio 1867, firmato d'ordine Nostro dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Visto il parere del Consiglio di Stato in data 8 giugno 1867;

Esaminato lo statuto ed il bilancio pel Comizio agricolo del distretto di Arzignano;

Sulla proposta del suddetto Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari di Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Il Comizio agrario del distretto di Arzignano, provincia di Vicenza, è legalmente costituito ed è riconosciuto come stabilimento di pubblica utilità, e quindi come ente morale può acquistare, ricevere, possedere ed alienare, secondo la legge civile, qualunque sorta di beni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 11 agosto 1870.

VITTORIO EMANUELE.

CASTAGNOLA.

Leggi e decreti concernenti le tasse di sanità marittima, estesi alle provincie venete in virtù della legge 11 agosto 1870, num. 5784, (articolo 7 dell'Allegato II di detta legge).

(Vedi *Gazz. Ufficiale* del 13 agosto 1870)

Nº 64.

LEGGE *relativa al servizio della sanità marittima.*

30 giugno 1861.

VITTORIO EMANUELE II.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. La convenzione internazionale sanitaria collo annessovi regolamento, firmata a Parigi il 3 febbraio 1852, ed approvata con legge del 2 dicembre stesso anno, avrà piena ed intera esecuzione in tutte le provincie del Regno.

Art. 2. Il servizio della sanità marittima dipende dal Ministro della Marina

Al solo Ministro della Marina è fatta facoltà di decretare e rivocare, nei limiti della convenzione e regolamento succitati:

1° Le quarantenne alle quali possono andar soggette all'approdo nel Regno le procedenze marittime;

2° Ogni altra nuova misura sanitaria diretta a tutelare la salute pubblica per rapporto alle procedenze di mare.

Art. 3. Vi saranno nello Stato cinque direzioni di sanità marittima distribuite come segue:

Una in Genova con giurisdizione sopra tutto il litorale dalle frontiere della Francia alla Magra, e dell'isola di Sardegna;

Una in Livorno con giurisdizione sul litorale dalla Magra a Terracina, e delle isole dell'Arcipelago Toscano;

Una in Napoli con giurisdizione sul litorale da Terracina a Santa Maria di Leuca;

Una in Palermo con giurisdizione sul litorale dell'isola di Sicilia e sue dipendenze;

Ed una in Ancona con giurisdizione sul litorale Adriatico fino al Capo di Santa Maria di Leuca.

La direzione di sanità più vicina alla sede del Governo avrà il titolo e le attribuzioni di Direzione Generale.

Art. 4. È istituito presso ciascheduna direzione un Consiglio sanitario marittimo.

Questi Consigli saranno composti:

Del governatore, o intendente generale amministrativo, presidente;

Del sindaco o gonfaloniere;

Del presidente della Camera di commercio;

Del capitano del porto;

Del direttore sanitario;

Del vicepresidente del Consiglio di sanità terrestre;

Del direttore delle dogane;

Di due membri del Consiglio comunale nominati dal medesimo;

Di due capitani marittimi nominati dalla Camera di commercio;

Del medico applicato alla Direzione di sanità marittima;

Di un medico dell'ospedale maggiore civile, nominato dal Consiglio comunale.

I membri del Consiglio comunale ed i capitani marittimi saranno rinnovati ogni triennio.

Potranno essere confermati.

Art. 5. Sono agenti di sanità marittima in qualunque altro punto d'ancoraggio del litorale gli amministratori di marina ed i capitani di porto delegati dal Ministero.

Negli scali o spiagge ove non esistessero amministratori di marina od ufficiali di porto, può essere delegato come agente di sanità un impiegato delle Regie dogane.

Art. 6. I bastimenti, tanto nazionali che esteri, pagheranno ad ogni approdo nei porti, rade o spiaggie dello Stato le seguenti tasse sanitarie:

1° Le navi a vela ed a vapore che abbiano toccata la Turchia asiatica ed europea, l'Egitto, la Siria e le isole dell'Impero Ottomano, e quelle provenienti dalle Americhe e dalle coste occidentali dell'Africa, eccettuati i possedimenti del Marocco, e così pure quelle provenienti dai paesi al di là del Capo di Buona Speranza, pagheranno per ogni tonnellata 40 centesimi;

2° Ogni altra nave a vela proveniente dall'estero pagherà per ogni tonnellata 20 centesimi;

3° I piroscafi provenienti da porti e litorali esteri, eccettuati i luoghi accennati al n. 1 di questo articolo, pagheranno 5 centesimi per ogni tonnellata e per ogni approdo dall'estero;

4° I piroscafi potranno andare esenti dalla tassa, di cui al n. 3, mediante il pagamento di 50 centesimi all'anno per tonnellata, qualunque sia per essere il numero degli approdi che effettuassero nel corso dell'anno.

Le tasse pagate a tenore del n. 3 non saranno computate in isconto della tassa annuale d'abbonamento.

Questa tassa non va soggetta ad alcuna riduzione, qualunque sia il mese dell'anno in cui viene pagata.

Art. 7. Nel determinare la tassa dovuta dai piroscafi si farà dalle loro tonnellate la deduzione del 40 per cento lo spazio occupato dalle macchine e relativi accessori.

Art. 8. Sono esenti dal pagamento dei diritti sanitari:

a) I bastimenti della marina militare di qualunque nazione;

b) Le navi di rilascio, anche ammesse a libera pratica, quando non facciano operazioni di commercio;

c) I battelli da pesca anche procedenti dall'estero, e le navi che esercitano la navigazione tra un punto e l'altro dello Stato. Questi legni però, dispensati dall'obbligo della patente, saranno muniti di un permesso sanitario di cabottaggio della durata di un anno, pel quale pagheranno una lira, se non maggiori di 10 tonnellate; centesimi 20 all'anno per tonnellata, se maggiori di quella portata.

Art. 9. Le navi provenienti dall'estero pagheranno la tassa sanitaria nel primo luogo d'approdo dello Stato. Quando dal luogo dove hanno approdato e pagato la tassa si conducano in altri luoghi del litorale dello Stato, non corrispondono altre tasse per questi approdi.

Art. 10. Per ogni patente di sanità rilasciata ai bastimenti diretti a porti esteri si pagherà un diritto fisso di centesimi 50 per ogni bastimento di portata inferiore alle trenta tonnellate, e di lire due per ogni portata maggiore.

Art. 11. Le visite dei medici di sanità nei lazzaretti ed altri stabilimenti sanitari sono gratuite.

Art. 12. I poveri sono mantenuti nei lazzaretti e curati, se infermi, a spese del Governo.

Art. 13. La presente legge sarà posta in vigore dal 1° luglio 1861.

Da quel giorno avrà piena ed intera esecuzione in tutte le provincie del Regno la legge penale in materia di sanità marittima, in data del 31 luglio 1859.

Art. 14. Per l'applicazione di detta legge nella Toscana viene stabilita la seguente corrispondenza nelle pene:

A vece della reclusione si applicherà la pena della casa di forza.

Quando è comminata la pena del carcere e della multa si applicheranno le corrispondenti pene del carcere e della multa in quantità non inferiori, la prima a sei giorni e la seconda a lire cinquantuna.

La multa potrà estendersi a lire tremila.

Quando invece sono applicate le pene di polizia s'infliggeranno le pene o del carcere o della multa, estensibili a cinque giorni il primo ed a 50 lire la seconda.

Inoltre, all'art 26 di detta legge, alle parole « di cui all'art. 34 del Codice di procedura criminale » s'intenderanno sostituite le seguenti: « di polizia giudiziaria; » ed all'art. 28, invece delle parole « il commissario di sanità del porto di Genova ed i consoli di marina nelle altre direzioni marittime » s'intenderanno pure sostituite le seguenti: « i commissari di sanità ed in loro mancanza i consoli di marina. »

Art. 15. All'esecuzione della presente legge sarà provveduto con apposito regolamento da approvarsi con decreto Reale.

Art. 16. Sono soppresse le attribuzioni che in fatto di sanità marittima erano finora di competenza dei magistrati supremi di salute in Napoli ed in Palermo, e vengono soppresse le deputazioni di sanità esistenti lungo il litorale delle provincie meridionali del Regno.

Art. 17. È abolita la tassa a carico dei bastimenti sottoposti a quarantena, quella per alloggio ed uso di suppellettili nei lazzaretti, quella sopra le mercanzie deposte e disinfettate nei lazzaretti od altri stabilimenti quarantenari, ed ogni altra tassa, diritto o provento, che sotto qualsiasi denominazione sono ora percepiti a titolo sanitario, tanto a favore dell'erario, che dei pubblici funzionari.

Art. 18. Sono abrogate tutte le leggi, i regolamenti, le ordinanze e disposizioni di qualsiasi forma attualmente in vigore nelle varie provincie del Regno in materia di sanità marittima, tranne la convenzione ed il regolamento citati all'articolo 1, e la legge penale citata all'articolo 13 della presente.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Torino addì 30 giugno 1861.

VITTORIO EMANUELE.

L. F. MENABREA.

Nº 3368.

LEGGE *che ordina l'abolizione delle Direzioni di sanità marittima e dei Consigli sanitari stabiliti cogli articoli* 3 *e* 4 *della legge* 30 *giugno* 1861, *n.* 64.

13 maggio 1866.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Le Direzioni di sanità marittima ed i Consigli sanitari stabiliti cogli articoli 3 e 4 della legge 30 giugno 1861, n. 64, sono aboliti.

Art. 2. Nelle provincie i cui limiti fanno parte del litorale del Regno, i prefetti assumono nelle rispettive loro giurisdizioni le funzioni dei direttori di sanità marittima, sotto la dipendenza del Ministero dell'Interno.

Art. 3. I consiglieri sanitari ordinari contemplati dall'art. 7 della legge 20 marzo 1865, numero 2248, saranno in numero di otto, due dei quali dovranno essere consiglieri provinciali, nominati dal Consiglio provinciale amministrativo.

Art. 4. Allorquando il Consiglio provinciale di sanità dovrà occuparsi di affari che interessano la sanità marittima, saranno chiamati ad intervenire alle adunanze, per dare il loro voto consultivo, il sindaco del capoluogo, il presidente della Camera di commercio, un capitano marittimo, l'agente delle dogane ed il capitano del porto principale della provincia.

Il capitano marittimo, sulla proposta della Camera di commercio, sarà nominato dal prefetto.

Art. 5. Nei porti di Genova, Savona, Livorno, Cagliari, Portoferrajo, Napoli, Castellammare, Ancona, Brindisi, Bari, Palermo, Messina, Catania, Trapani, Girgenti, Augusta, Siracusa, Taranto, Porto-Torres e Pozzuoli saranno istituiti, sotto l'immediata dipendenza dell'autorità amministrativa provinciale, uffizi di sanità marittima con impiegati proprii, i quali uffizi potranno essere istituiti temporaneamente dal Governo in altri porti, ove e quando il bisogno ne occorra.

Negli scali rimanenti sarà agente di sanità marittima, sotto la dipendenza del prefetto, il sindaco del comune ov'è lo scalo, e sotto i di lui ordini il servizio sanitario sarà fatto da agenti designati dal prefetto.

Art. 6. È derogato ad ogni anteriore disposizione contraria alla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Firenze addì 13 maggio 1866.

VITTORIO EMANUELE.

CHIAVES

Nº 3544.

31 luglio 1859.

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME, DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC, ECC, PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC., ECC, ECC.

Vista la legge del 25 aprile 1859, colla quale ci vennero conferiti poteri straordinari;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, Ministro della Guerra e della Marina,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

CAPO I. — *Dell'infrazione delle cautele stabilite per impedire l'importazione di morbi contagiosi per via di mare.*

Art. 1. Chiunque introduca nello Stato o faccia in qualunque modo comunicare con quello persone o cose procedenti dal mare e non ammesse ancora a libera pratica, sarà punito colla reclusione, se il legno d'arrivo provenga da paese di patente brutta, e con carcere non maggiore di sei mesi e multa non maggiore di lire 1000, se proceda da luogo di patente netta, salvo l'applicazione, a termini del Codice penale, di quelle maggiori pene, a cui potesse farsi luogo per circostanze aggravanti di ribellione, rottura, uso d'armi o altra violenza qualsiasi.

Art. 2 Chiunque al fine di esimere sè od altri, o di sottrarre merci o cose mobili qualunque dalle discipline sanitarie prescritte nei punti d'approdo, formi una patente o una carta sanitaria qualsiasi falsa, o ne falsifichi una vera, o faccia uso di patenti cui sapesse false o falsificate, sarà punito colla reclusione.

Incorrerà nella stessa pena il capitano, il quale collo scopo medesimo occultasse la propria patente o ne producesse una non sua, comunque regolarmente spedita e non alterata nella forma.

Art. 3. Qualunque agente del Governo all'estero e qualunque ufficiale od impiegato sanitario, il quale nell'emettere un certificato o una dichiarazione, o nel fare una relazione in materia sanitaria, alterasse scientemente o dissimulasse i fatti in modo da esporre a pericolo la salute pubblica, sarà punito colla reclusione.

La pena sarà di carcere e multa se gli agenti o ufficiali sunnominati abbiano, per colpevole negligenza, ommesso d'informare le autorità competenti di fatti ad essi noti, li quali potessero essere cagione di pericolo alla salute pubblica, ovvero abbiano permesso o tollerato che venissero in qualunque modo violate o trascurate le discipline sanitarie.

Ai reati contemplati nella presente legge, ove siano commessi da agenti all'estero non sudditi, sarà applicabile il disposto nell'articolo 7 del Codice penale.

Art. 4. Chiunque risponda falsamente alle interrogazioni che gli siano fatte dagli ufficiali sanitari ai luoghi d'approdo, e nasconda a disegno, o alteri fatti, li quali esposti secondo verità avrebbero potuto essere cagione che la nave e gli individui di bordo fossero soggetti a contumacia, sarà punito come segue:

Se la falsità si riferisce a casi di malattia a bordo anche di bastimenti con patente netta, avvenuti nel tragitto, e che appartengano alla classe di morbi, verso cui sono prescritti contumacie ed espurghi, colla reclusione.

Se la falsità si riferisca a sostanze alterate o corrotte che facciano parte del carico, col carcere da quindici giorni a tre mesi, e con multa da lire 100 a mille.

E per qualunque altro caso di dichiarazione falsa, col carcere da dieci giorni a due mesi, e con multa non maggiore di lire 1000.

Però se la dichiarazione anzidetta apparisse scompagnata dal proposito di far frode alla legge sanitaria, e di fatto non avesse apportato alcun danno, si potrà discendere a pene di semplice polizia.

Art. 5. I medici sanitari, destinati dai regolamenti a bordo dei piroscafi che trasportano passeggieri, li quali occultassero alle autorità sanitarie del luogo di approdo le circostanze che erano a loro notizia sulle malattie contagiose o sospette dominanti nel luogo di partenza o negli scali intermedi toccati dalla nave, o quando tacessero i casi di malattia o di morte avvenuti a bordo durante il tragitto, saranno puniti come segue:

Se per causa della loro deposizione o del loro silenzio il bastimento, che avrebbe dovuto sottoporsi a quarantena di rigore, fu invece ammesso a libera pratica, colla reclusione.

E col carcere da tre mesi a due anni, se il bastimento avrebbe dovuto sottoporsi a quarantena d'osservazione.

La pena potrà essere ridotta a semplice multa non maggiore di lire 250, se per le risposte date, o per le circostanze ommesse, non avesse potuto derivare alcuna diversità nel trattamento contumaciale da imporsi alla nave.

Art. 6. Il medico sanitario, il quale non abbia tenuto nelle forme prescritte, o non presenti alle autorità sanitarie del luogo di arrivo il giornale indicato nell'art. 62 del regolamento sanitario internazionale, sarà punito con multa estensibile a lire 500.

Art. 7. Chiunque in occasione di visite sanitarie a bordo nascondesse oggetti che a termini delle disposizioni vigenti dovessero sottoporsi a disinfettazione ed espurgo, sarà punito con carcere non maggiore di tre mesi, e con multa estensibile a lire 500.

Se il nascondimento è avvenuto per disattenzione e negligenza del capitano, potrà quest'ultimo, abbenchè ignaro del fatto, essere condannato a multa estensibile sino a lire 500.

Art. 8. Chi avrà con proposito deliberato rotta una contumacia sarà punito come segue:

Se la contumacia sia di rigore, colla reclusione.

Se la contumacia sia di semplice osservazione, col carcere non minore di sei mesi.

La pena sarà di multa non maggiore di lire 250, se la violazione sia accaduta per imprudenza o disattenzione.

Art. 9. Si intende rotta una contumacia quando un individuo, in quella compreso, si metta a contatto con persone di libera pratica, o dia alle medesime oggetti ancora sottoposti a quarantena, o quando un individuo in pratica si metta in comunicazione con persone o con oggetti in quarantena, e torna poi a comunicare con persone in pratica.

Art. 10. La violazione dei recinti quarantenari e dei lazzaretti, sia che avvenga per parte dei quarantenanti, li quali eludendo le vigilanze consuete si rechino in luoghi di pratica, sia che accada per parte d'individui che entrino indebitamente in quei recinti, se non è seguita da alcuna comunicazione, è punita col carcere non eccedente un mese, ovvero con multa non eccedente le lire 250.

CAPO II. — *Dell'introduzione per via di mare di materie dannose alla pubblica sanità.*

Art. 11. Il capitano di bastimento che non dichiarerà all'uffizio di sanità nel punto di approdo le qualità delle materie componenti il suo carico, sarà punito come segue:

Se le materie del carico sono di loro natura soggette a corruzione o putrefazione, o si compongono di pelli, cuoia e spoglie di animali, siano fresche, secche o salate, colla pena del carcere da quindici giorni a tre mesi, o con multa dalle lire 250 alle lire 2000.

Se di sostanze non soggette di loro natura a decomposizione, fermentazione o corruzione, colle pene di semplice polizia.

Art. 12. La pena sarà di un anno di carcere e della multa di lire 500 a 2000, quando le materie non dichiarate già fossero a saputa del capitano corrotte e degradate in modo da riuscire pregiudizievoli alla pubblica sanità.

Art. 13. Se per difetto della dichiarazione di cui all'art. 11 si sarà effettuato lo sbarco o l'introduzione di oggetti nocivi all'insaputa dell'autorità sanitaria del luogo, la pena stabilita nell'articolo precedente sarà aumentata di un grado.

Art. 14. Quando per effetto dell'introduzione di sostanze alimentari e bevande guaste o corrotte, di medicinali alterati o sofisticati, e di pelli e cuoia infette da carbonchio, ne siano derivati casi di morte o di malattie, il capitano sarà punito col carcere per tre anni e colla multa di lire tremila.

Art. 15. Il capitano di bastimento, che si rifiutasse di distruggere o gettare in mare la parte del carico giudicata nociva alla pubblica sanità, sarà punito con multa da lire duecento alle duemila.

Art. 16. Gli ufficiali e gli agenti sanitari, li quali avessero permesso o tollerato lo sbarco e introduzione di oggetti saputi nocivi alla pubblica sanità, saranno puniti col carcere da uno a tre anni.

Colla stessa pena saranno pure puniti i periti chiamati d'ufficio, i quali colle loro dolose dichiarazioni avessero contribuito allo sbarco ed introduzione dianzi indicati.

CAPO III. — *Della violazione delle regole relative alla polizia di bordo.*

Art. 17. Il capitano che intraprenda un viaggio di lungo corso o di grande cabottaggio senza essere munito della cassetta di medicinali prescritta dai regolamenti sanitari, e della dichiarazione del perito chimico designato dalla autorità sanitaria del luogo di partenza, che comprovi la qualità e quantità di detti medicinali, sarà punito con multa estensibile a lire duecento cinquanta.

Art. 18. Il capitano che in un viaggio di lungo corso o di grande cabottaggio imbarchi un numero di passeggieri eccedente quello stabilito dai vigenti regolamenti, in relazione alla portata, dimensione e capacità del bastimento, sarà punito col carcere da uno a tre mesi, e con multa, per ogni passeggiere eccedente, dalle lire cento alle lire cinquecento.

Art. 19. Il capitano che salpasse per lunghi viaggi con passeggieri a bordo senza che prima siano stati sottoposti alla visita sanitaria a termini dei regolamenti, o che avesse imbarcato clandestinamente individui senza curarne la inscrizione sulla patente di sanità, sarà punito con multa dalle lire cento alle cinquecento.

Art. 20. Il capitano che avesse imbarcato o trasportato individui che dalla visita sanitaria fossero stati prima riconosciuti affetti da malattia contagiosa, o in altro modo pericolosa per la salute delle persone a bordo, sarà punito col carcere da uno a tre mesi e con multa estensibile a lire cinquecento.

Qualora si tratti di malattia annoverata fra quelle contro le quali sono dalla legge prescritte contumacie ed espurghi, la pena sarà della reclusione.

Art. 21. Il capitano, convinto d'aver lasciato mancare per propria colpa i viveri necessari al sostentamento delle persone del suo bordo, o di non aver rinnovato negli scali intermedi le provviste alimentari alterate e l'acqua corrotta, quando ne aveva la possibilità, sarà punito col carcere da tre mesi a due anni e con multa estensibile a lire mille.

Art. 22. Il capitano che, levata l'àncora, o lungo il viaggio, controvenisse volontariamente alle disposizioni prese dall'autorità sanitaria locale, e ad esso comunicate per lo sgombro del corridoio destinato agli alloggi dei passeggieri a bordo, o in altro modo variasse le dimensioni e la posizione delle cucette in opposizione a quanto è prescritto dai regolamenti sul trasporto dei passeggieri, sarà punito col carcere da uno a tre mesi e con multa da lire cento a cinquecento.

Art. 23. Il capitano il quale non siasi munito del numero dei salvagente e di imbarcazione prescritto dai regolamenti, in proporzione della portata della nave, sarà punito con multa da lire duecentocinquanta a mille.

Se durante la traversata siasi verificata alcuna disgrazia a cui si sarebbe potuto riparare quando si fossero trovati a bordo gli oggetti come sopra mancanti, alla pena della multa sarà aggiunta quella del carcere estensibile a mesi sei.

Art. 24. Il capitano che abbia ingannato l'autorità sanitaria del luogo di partenza facendo dichiarazioni false o incomplete, o adoperandosi in altro modo qualunque per esimersi dalle ispezioni sanitarie di bordo dirette ad accertare le condizioni igieniche della nave, la qualità dei viveri e la capacità della nave relativamente al numero delle persone imbarcate, sarà punito con multa da lire cento a cinquecento.

Art. 25. Il medico sanitario di bordo, convinto di essersi rifiutato alla assistenza dei malati a bordo, o di avere commesso altre gravi mancanze nello adempimento dei doveri ad esso imposti dai relativi regolamenti, sarà punito col carcere da uno a sei mesi, o con multa da lire cento a cinquecento.

CAPO IV. — *Delle attribuzioni delle autorità sanitarie in ordine alla polizia giudiziaria ed ai giudizi di semplice contravvenzione.*

Art. 26. Gli agenti del servizio sanitario eserciteranno esclusivamente la polizia giudiziaria per ogni qualsiasi reato nei lazzaretti, nei luoghi destinati alla contumacia ed altri riservati.

Nelle altre parti del loro distretto la eserciteranno, pei reati contro la sanità marittima, in concorrenza cogli ufficiali di cui all'art. 44 del Codice di procedura criminale.

Non potranno esercitare queste funzioni prima di avere prestato giuramento avanti al tribunale provinciale.

Art. 27. I reati per infrazione alle leggi sanitarie sono giudicati dai tribunali ordinari, fatta solamente eccezione per le contravvenzioni di semplice polizia commesse nel recinto dei lazzaretti e altri luoghi riservati, il giudizio delle quali apparterrà alle autorità sanitarie.

Art. 28. Il commissario di sanità del porto di Genova, e i consoli di marina nelle altre direzioni marittime, conosceranno delle anzidette contravvenzioni, assistiti il primo da un applicato di sanità, e i secondi dal viceconsolo o da altro impiegato degli uffici sanitari, che verranno chiamati a fare ufficio di segretari.

Art. 29. Dalle sentenze profferite dal commissario o dai consoli si darà appello al direttore generale di Genova, al quale si aggiungeranno due delegati del Consiglio sanitario marittimo.

Un terzo delegato pure da questo Consiglio medesimo sosterrà la parte di pubblico ministero.

Le funzioni di segretario saranno adempite da un agente od impiegato del servizio sanitario, a tal uopo designato dal direttore generale.

L'appello dovrà esser notificato, entro otto giorni da quello in cui fu pronunziata la sentenza, all'ufficio del commissario o del console che hanno pronunciata la prima sentenza, e questi ne darà avviso al direttore generale, che fisserà il giorno per la nuova discussione e per la spedizione dell'appello.

Art. 30. Le citazioni si faranno mediante semplice avviso sottoscritto dall'autorità che procede, e verranno intimate, tanto ai contravventori quanto ai testimoni, per opera di una guardia sanitaria a ciò destinata dalla stessa autorità.

Il procedimento si farà in modo al tutto sommario, sentito però sempre l'imputato nelle sue difese.

Art 31. Ove l'imputato non comparisse in persona, nè per mezzo di procuratore speciale, sarà giudicato in contumacia.

Qualora però fosse impedito di comparire per causa delle regole sanitarie, si sospenderà il giudizio finchè abbia terminata la quarantena.

Ove poi fosse impiegato in un lazzaretto od altro luogo di riserva, per cui fosse tenuto ad abituale sequestramento, se non si costituisce un procuratore, gli verrà questo assegnato di ufficio.

CAPO V. — *Disposizioni generali.*

Art. 32. Ogni infrazione delle leggi e dei regolamenti sanitari marittimi, per cui non è stabilita nella presente legge una pena speciale, è punita con pene di polizia.

Art. 33. Per qualunque reato contemplato nella presente legge senza speciale designazione di persone, si applicherà sempre il massimo della pena, se i colpevoli abbiano un impiego o ufficio sanitario qualunque.

Art. 34. Qualunque comandante della forza pubblica, il quale richiesto dalle autorità sanitarie ricusasse di far agire per un servizio a queste affidato la forza posta sotto i suoi ordini, sarà punito a termini dell'articolo 233 del Codice penale.

Ogni altra persona che, richiesta in caso d'urgenza, abbia ricusato la sua cooperazione pel servizio sanitario, sarà punita con multa estensibile a lire duecento.

Art. 35. Le infrazioni previste nella presente legge saranno esenti da qualunque pena, qualora non fossero commesse che per forza maggiore, o per portar soccorso in caso di grave pericolo, purchè siane stata immediatamente fatta la dichiarazione all'autorità competente.

Art. 36. Potrà anche essere liberato da ogni inquisizione o pena colui che, avendo dapprima alterato la verità o trascurato di dirla nei casi preveduti dalla presente legge, riparerà la ommessione o ritratterà il già detto avanti che siane potuto risultare verun danno per la pubblica sanità, o che siansi conosciuti i medesimi fatti per altra via.

Art. 37. Le disposizioni contenute nella presente legge, in cui è fatta menzione de' capitani, saranno applicabili ai *padroni di bastimento.*

Art. 38. È derogato all'editto delli 11 ottobre 1831 e ad ogni altra disposizione delle leggi e regolamenti, in quanto sono contrari alla presente.

Ordiniamo che la presente legge, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Data a Torino addì 31 luglio 1859.

VITTORIO EMANUELE.

ALFONSO LA MARMORA.

Nº 3371.

REGIO DECRETO *che sopprime la categoria speciale degli ufficiali piloti formante parte del quadro organico dello stato maggiore generale della Regia marina.*

2 dicembre 1866.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA.

Vista la legge 4 dicembre 1858 sull'avanzamento nell'armata di mare;

Visto il Regio decreto 14 giugno 1863, che approva il regolamento sull'armamento del naviglio dello Stato;

Viste le disposizioni contenute nel regolamento sul servizio di bordo;

Considerando la necessità di procedere alla soppressione della categoria dei piloti nello stato maggiore generale della Regia marina;

Sulla proposta del Nostro Ministro della Marina,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art 1. La categoria speciale degli ufficiali piloti, formante parte del quadro organico dello stato maggiore generale della Regia marina, rimane soppressa.

Art. 2. Gli attuali titolari della categoria speciale degli ufficiali piloti vengono incorporati nel quadro organico dello stato maggiore generale della Regia marina, giusta le seguenti norme:

1º I piloti di 1ª e 2ª classe con l'anzianità rispettiva del grado di assimilazione a tenente di vascello e sottotenente di vascello;

2º I piloti di 3ª concorreranno per la nomina al grado di sottotenente di vascello.

Quelli che non risultassero idonei verranno con la rispettiva anzianità incorporati nei titolari del grado di guardia marina, al paro di quei secondi piloti che avessero già con successo superato l'esame a piloto di 3ª.

Art. 3. Gli attuali secondi piloti ed allievi di pilotaggio assumono il titolo di capi ed allievi di timoneria.

I capi di timoneria dopo tre anni di grado e diciotto mesi di navigazione effettiva sui Regi legni possono concorrere pel grado di guardia marina.

Art. 4. Sulle navi comprese nei primi 13 tipi della tabella num. 1 annessa al regolamento sull'armamento del R. naviglio in data 12 giugno 1863 (colonna A. B.), vengono imbarcati in aumento un luogotenente di vascello di 2ª ed un guardia marina di 1ª classe.

Sulle altre navi indicate nelle tabelle num. 1 e num. 2 del predetto regolamento, in luogo del piloto viene sostituito un sottotenente di vascello.

Il comando delle navi minori, devoluto ai piloti di 1ª, viene affidato a luogotenenti di vascello di 2ª classe.

In luogo di secondi piloti ed allievi di pilotaggio vengono imbarcati capi ed allievi di timoneria.

Art. 5. Sui RR. legni di cui al 1º alinea del precedente articolo, il servizio scientifico rimane affidato ad un luogotenente di vascello di 2ª e ad un guardia marina.

Questi due ufficiali alternano tra loro la guardia in navigazione, ed il servizio in porto come ufficiali incaricati dei calcoli.

Sulle navi contemplate nel 2º alinea del precedente articolo, uno degli ufficiali di bordo sarà incaricato del servizio scientifico.

Apposite disposizioni ministeriali stabiliranno le norme regolamentari per l'andamento del predetto servizio ordinario.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 2 dicembre 1866.

VITTORIO EMANUELE.

DEPRETIS.

Nº 3932.

REGIO DECRETO *col quale sono introdotte modificazioni al Quadro organico del personale dell'Amministrazione della sanità marittima, ed alla classificazione degli Uffici sanitari.*

8 settembre 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Vista la legge 30 giugno 1861, n. 64;

Vista la legge 13 maggio 1866, n. 3368;

Visto il R. decreto 16 dicembre 1866, n. 3391;

Riconosciuta la utilità di apportare talune modificazioni negli uffici di sanità marittima, e di meglio regolare la classificazione;

Sulla proposta del Nostro Ministro dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Sono aboliti gli uffici di sanità marittima con impiegati proprii in Baia (provincia di Napoli) e in Sant'Antioco (provincia di Cagliari), e ne è temporaneamente istituito uno, giusta il disposto dell'articolo 5 della legge 13 maggio 1866, nell'isola di Procida (provincia di Napoli).

Art. 2. Nella pianta organica degli impiegati di sanità marittima, approvata col decreto 16 dicembre 1866, n. 3391, sono aboliti un posto di sottocommissario aggiunto di seconda classe, ed uno di guardiano a lire 600 annue, e ne è aumentato uno di medico di seconda classe al porto di Livorno.

Art. 3. Gli uffici di sanità marittima sono fissati e classificati nella tabella annessa al presente decreto, firmata dal Ministro dell'Interno.

Art. 4. Le disposizioni contrarie a questo decreto, contenute nel precedente del 16 dicembre 1866, sono abrogate.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Sommariva Perno addì 8 settembre 1867.

VITTORIO EMANUELE

U. RATTAZZI.

TABELLA *di classificazione degli scali in ciascuna provincia marittima del Regno in relazione al servizio di sanità marittima.*

Provincia di Porto Maurizio.

1ª classe: Porto Maurizio - Oneglia.
2ª classe: Ventimiglia - Bordighera - San Remo - Diano Marina - Arma.
3ª classe: ....
4ª classe: Ospitaletti - Riva di Taggia - Santo Stefano al Mare - San Lorenzo - Cervo.

Genova.

1ª classe: Savona - Genova (Uffici al Porto ed al Molo) - Portofino - Sestri Levante - Spezia (Lazzaretto Varignano) - Chiavari.
2ª classe: Laigueglia - Alassio - Loano - Pietra - Finalmarina - Noli - Spotorno - Vado - Arenzano - Voltri-Sestri Ponente-Sampierdarena - Foce - Nervi - Recco - Camogli - Pegli - Santa Margherita - Rapallo - Lavagna - Riva di Sestri Levante - Levanto - Porto Venere - Fezzano - Lerici - Capraia - Varazze.
3ª classe: Albenga - Cogoleto - Monterosso - Vernazza - Riomaggiore - Sturla - Albissola - Zoagli - Moneglia - Borghetto Santo Spirito.
4ª classe: San Lorenzo Stellanello - Ceriale - Fornaci - Celle - Pra - Boccadasse - Quinto - Bogliasco - Sori - Cornigliano - Deiva - Framura - Bonassola - Ameglia - Finale Pia - Quarto - Andora - Corniglia.

Massa Carrara (Massa).

1ª classe: ....
2ª classe: ....
3ª classe: Avenza - San Giuseppe.
4ª classe: ....

Lucca.

1ª classe: Viareggio.
2ª classe: Forte dei Marmi.
3ª classe: ....
4ª classe: Motrone.

Pisa.

1ª classe: ....
2ª classe: Vada - San Vincenzo - Piombino.
3ª classe: Bocca d'Arno - Torre Mozza.
4ª classe: Castiglioncello - Castagneto - Baratti - Cecina - Bibbona.

Livorno.

1ª classe: Livorno (Uffizio del Porto e Lazzaretti) - Portoferraio - Longone.
2ª classe: Marina di Rio - Marina di Marciana - Campo.
3ª classe: Pianosa (isola) - Gorgona (isola).
4ª classe: Palmaiola (isola) - Procchio - Capo Castello.

Grosseto.

1ª classe: ....
2ª classe: Follonica - Talamone - Porto Santo Stefano - Port'Ercole - Giglio.
3ª classe: Castiglione della Pescaia - San Rocco - Saline.
4ª classe: ....

Terra di Lavoro (Caserta).

1ª classe: Gaeta.
2ª classe: Formia - Ponza.
3ª classe: Sperlonga - Traetto - Mondragone.
4ª classe: ....

Napoli.

1ª classe: Pozzuoli - Napoli (Porto e Lazzaretto di Nisida) - Castellammare - Portici - Procida (isola).
2ª classe: Resina - Torre del Greco - Torre Annunziata - Sorrento - Capri (isola) - Ischia (isola).
3ª classe: Vico Equense - Piano - Massalubrense - Forio - Casamicciola - Ventotene.
4ª classe: Baia.

Principato Citeriore (Salerno).

1ª classe: Salerno - Amalfi.
2ª classe: Vietri.
3ª classe: Positano - Atrani - Maiori - Castellabate - Pisciotta - Palinuro - Camerata - Scario - Acciaroli - Pioppi - Agropoli - Minori.
4ª classe: Praiano - Concamarini - Ogliastro - Agnone - Ascea - Capitello - Linfreschi - Policastro - Sapri - Cetara.

Basilicata (Potenza).

1ª classe: ....
2ª classe: ....
3ª classe: Maratea.
4ª classe: Montalbano.

Calabria Citeriore (Cosenza).

1ª classe: ....
2ª classe: Paola - Rossano.
3ª classe: Scalea - Diamante - Cetraro - Fuscaldo - San Lucido - Cariati - Corigliano - Torre Cerchiara - Trebisacci - Amantea.
4ª Belvedere - Amendolara - Roseto Capo Spulico - Cassano al Jonio.

Calabria Ulteriore I (Reggio).

1ª classe: Reggio.
2ª classe: ....
3ª classe: Gioia Tauro - Palmi - Bagnara - Scilla - Villa San Giovanni - Catona - Gallico - Melito - Bianco - Siderno - Roccella Jonica - Monasterace - Cannitello.
4ª classe: San Ferdinando - Pellaro - Bova - Polizzi - Brancaleone - Gioiosa Jonica - Lazzaro.

Calabria Ulteriore II (Catanzaro).

1ª classe: ....
2ª classe: Pizzo - Catanzaro - Cetrone.
3ª classe: Sant'Eufemia - Tropea - Nicotera.
4ª classe: Badolato - Soverato - Capo Rizzuto - Cirò.

Terra d'Otranto (Lecce).

1ª classe: Taranto - Brindisi (Porto e Lazzaretto) - Gallipoli.
2ª classe: Otranto.
3ª classe: ....
4ª classe: Avetrana - Santa Sabina - Capo Santa Maria - Tricase - San Cataldo - Casalabate - Villanova.

Terra di Bari (Bari).

1ª classe: Barletta - Bari.
2ª classe: Trani - Molfetta - Monopoli.
3ª classe: Bisceglie - Mola.
4ª classe: Giovinazzo - Polignano.

Capitanata (Foggia).

1ª classe: Manfredonia.
2ª classe: Saline - Peschici - Rodi - Tremiti (isol .
3ª classe: Viesti.
4ª classe: Vico - Lesina.

Molise (Campobasso).

1ª classe: ....
2ª classe: Termoli.
3ª classe: ....
4ª classe: ....

Abruzzo Citeriore (Chieti).

1ª classe: Pescara.
2ª classe: Scalo San Giovanni Fossacesia - San Vito Chietino - Vasto - Ortona.
3ª classe: ....
4ª classe: Francavilla al Mare.

Abruzzo Ulteriore I (Teramo).

1ª classe: ....
2ª classe: Silvi - Giulianova.
3ª classe: Martinsicuro.
4ª classe: ....

Ascoli Piceno (Ascoli).

1ª classe: ....
2ª classe: San Benedetto del Tronto - Grottamare - Cupra Marittima - Porto San Giorgio.
3ª classe: ....
4ª classe: Pedaso - Torre di Palme - Sant'Elpidio.

Macerata.

1ª classe: ....
2ª classe: Porto Recanati.
3ª classe: Porto Civitanova.
4ª classe: Porto Potenza - Picena.

Ancona.

1ª classe: Ancona - Sinigaglia.
2ª classe: ....
3ª classe: ....
4ª classe: Umana - Falconara.

Pesaro ed Urbino.

1ª classe: ....
2ª classe: Pesaro.
3ª classe: Fano.
4ª classe: Gabicce - Fiorenzuola.

Forlì.

1ª classe: Rimini.
2ª classe: Cesenatico.
3ª classe: ....
4ª classe: Cattolica - Riccione - Bellaria.

Ravenna.

1ª classe: Porto Corsini.
2ª classe ....
3ª classe: Cervia - Primaro.
4ª classe: ....

Ferrara.

1ª classe: ....
2ª classe: ....
3ª classe: Magnavacca - Volano - Porto di Goro.
4ª classe: ....

Cagliari.

1ª classe: Cagliari (Porto e Lazzaretto) - Carloforte.
2ª classe: Bosa - Sant'Antioco.
3ª classe: Muravera - Terralba - Tortolì - Oristano.
4ª classe: ....

Sassari.

1ª classe: Porto Torres - Maddalena (isola).
2ª classe: Santa Teresa Gallura - Alghero - Terranova Pausania.
3ª classe: Castelsardo - Siniscola - Orosei.
4ª classe: ....

Palermo.

1ª classe: Palermo (Ufficio del Porto ed al braccio del Molo).
2ª classe: Termini - Cefalù - Ustica (isola).
3ª classe: Solanto - Trapeto - Favarotta.
4ª classe: Carini - Cala di Pozzillo - Isola delle Femmine - Ficarazzi - Aspri - Trabia.

Messina.

1ª classe: Messina (Ufficio al Porto ed al Faro-Milazzo).
2ª classe: Lipari (isola).
3ª classe: Santo Stefano Camastra - Sant'Agata di Militello - Naso Capo d'Orlando - Brolo - Spadafora San Martino - Giardini - Patti - Stromboli (isola) - Salina (isola)
4ª classe: Motta d'Affermo - Piraino - San Marco d'Alfonsio - Gioiosa Marea - Fornari - Barcellona Pozzo di Gotto - Santa Teresa di Riva - Guidomandri - Itala - Alì - Rocca Lumera - Forza d'Agrò - Gallo d'oro - Tusa - Oliveri - Nizza Sicilia - Scaletta Zanglea.

Catania.

1ª Classe: Catania.
2ª classe: Riposto.
3ª classe: Aci Reale - Aci Castello.
4ª classe: ....

Siracusa.

1ª classe: Augusta - Siracusa.
2ª classe: ....
3ª classe: Brucoli - Avola - Noto - Mazzameni - Pozzallo - Scoglitti - Scicli - Ragusa - Spiaggia Mazzarelli - Santa Croce.
4ª classe: ....

Caltanissetta.

1ª classe: ....
2ª classe: Terranova.
3ª classe: ....
4ª classe: ....

Girgenti.

1ª classe: Porto Empedocle.
2ª classe: Licata.
3ª classe: Palma - Siculiana - Sciacca - Portopalo - Lampedusa (isola) - Linosa (isola).
4ª classe: ....

Trapani.

1ª classe: Trapani.
2ª classe: Marsala - Castellammare del Golfo - Pantelleria (isola).
3ª classe: Castelvetrano - Mazara - Favignana (isola).
4ª classe: Capo Feto - Bonagia - San Vito - Marettimo (isola) - Levanzo (isola).

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro dell'Interno

U. RATTAZZI.

Sua Maestà si è degnata di fare le seguenti nomine nell'Ordine Equestre della Corona d'Italia:

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro di Grazia e Giustizia e de'Culti, con decreto in data dei 19 giugno 1870.

Cavaliere:

Rota-Rossi Luigi, pretore del 1º mandamento di Bergamo.

Sulla proposta del Ministro dell'Interno con decreti in data 31 luglio 1870:

Uffiziali:

Polani cav. Giuseppe, architetto in Torino;
Cossa cav. dott. Edoardo, questore di sicurezza pubblica in Milano.

Sulla proposta del Ministro dell'Agricoltura, Industria e Commercio con decreti in data 4, 11 e 18 agosto:

Uffiziali:

Azari ingegnere Pompeo;
Costa prof. Achille.

Cavalieri:

Gastaldetti Giuseppe;
Piccaroli avv. Alberto;
Ferrando Giuseppe;
Dodero Giuseppe, capitano marittimo;
Tortello Giovanni Battista;
Della Vida Cesare, membro della Camera di commercio di Venezia;
Arnaud ingegnere Alessandro, presidente del Comizio agrario di Cuneo;
Lega dott. Achille.

Sulla proposta del Ministro della Pubblica Istruzione con decreti in data 30 giugno 1870:

Uffiziale:

Ciollaro cav. Luciano, consigliere della Corte d'appello di Napoli e membro del Consiglio direttivo dei RR. educatorii femminili di quella città.

Cavalieri:

Grispigni Francesco;
Trevellini ingegnere Luigi;
Dazzi cav. prof. Pietro.

Sulla proposta del Ministro della Guerra con decreti in data 11 e 14 agosto 1870:

Commendatore:

Peani cav. Vittorio, colonnello di fanteria ora collocato a riposo.

Cavalieri:

Morini Renato, maggiore nel corpo dei moschettieri;
Costa Giovanni Domenico, id. nel corpo d'amministrazione;
Arleri Bartolomeo, capitano nell'arma di cavalleria collocato a riposo.

Sulla proposta del Ministro dei Lavori Pubblici con decreti in data 7 e 14 agosto 1870:

Cavalieri:

Olioli cav. Carlo, ingegnere vicedirettore dell'esercizio delle ferrovie meridionali a Napoli;
Borgnini cav. ing. Secondo, vicedirettore generale della Società delle ferrovie medesime;
Fedriglini ing. Attilio, capo del movimento delle ferrovie suddette, sezione Nord;
Spongia Carlo, id. id., sezione Sud;
Ferraboschi Luca, id. id. sezione Tirrena;
Lanino Giuseppe, ingegnere di divisione presso le ferrovie suddette;
Lupi Tommaso, capo meccanico id.;
Bocci Michele, ispettore delle ferrovie romane.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Avviso di concorso a posti gratuiti per perfezionamento di studi all'interno.

Si rende noto ai giovani laureati nelle Università del Regno che sono aperti concorsi per otto assegni per studi di perfezionamento all'interno; i quali studi si compiranno presso le Università e gl'Istituti superiori.

Di questi assegni, due sono destinati agli studi di giurisprudenza; due a quelli di medicina e chirurgia; due alle scienze fisiche, matematiche e naturali; due alle discipline filosofiche e letterarie.

Le norme che all'uopo si prescrivono, in conformità dei regolamenti in vigore, sono le seguenti:

1º I concorrenti dovranno aver riportata la laurea da non più di 4 anni;

2º Gli assegni sono conferiti per concorso davanti ad apposita Commissione;

3º Il Consiglio superiore di pubblica istruzione nomina le Commissioni;

4º Il concorso avrà luogo mediante memorie originali, che i candidati dovranno presentare al Ministero di pubblica Istruzione insieme alle loro domande;

5º La Commissione potrà esigere dal candidato ulteriori esperimenti.

Gli assegni sono di lire mille duecento per ciascuno e per la durata di un anno.

Le domande dovranno essere presentate non più tardi del 25 settembre prossimo venturo; e nella domanda dovrà essere determinata la speciale materia alla quale i concorrenti intendono di dedicarsi nei rami di studio sopraindicati.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(Prima pubblicazione)

Si è chiesta la rettifica dell'intestazione delle sotto indicate rendite, iscritte al consolidato 5 0[0] sui registri della direzione del Debito pubblico di Torino, e cioè:

Nº d'iscrizione	Rendita	Nº d'iscrizione	Rendita
15002	L. 100	65438	L. 100
15003	» 135	80249	» 50
15004	» 220	105642	» 85
15050	» 45	105644	» 20
15051	» 40	108624	» 85
29052	» 60	109947	» 65
59504	» 10	121610	» 150
15001	» 50	15018	» 75

tutte a favore di Vanotti damigella Maria del fu Luigi, domiciliata in Torino, minore, sotto la tutela dell'avvocato Giacinto Cottin, allegandosi la identità della persona della titolare con quella di Vanotti damigella Marianna del fu Luigi, ecc.

Si diffida perciò chiunque possa aver interesse a tale rendita, che trascorso un mese dalla pubblicazione del presente avviso, quando non intervengano opposizioni di sorta, verrà praticata la chiesta rettifica.

Firenze, addì 22 agosto 1870.

Il Direttore Generale

F. MANCARDI.

CASSA CENTRALE DEI DEPOSITI E DEI PRESTITI

PRESSO LA DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Conformemente al prescritto dall'articolo 181 del vigente regolamento organico 25 agosto 1863, si notifica che dovendosi da questa Cassa provvedere alla

alienazione del sottodescritto deposito in esecuzione del decreto del Ministero delle finanze, 15 maggio 1870, ed allegandosi il non possesso della relativa polizza, resta diffidato chiunque possa avervi interesse, che un mese dopo la presente pubblicazione sarà provveduto come di ragione e resterà di nessun valore la polizza medesima.

Deposito della rendita di lire 160 fatto da Zigiotti Emilio del vivente Leopoldo, domiciliato a Mesola per cauzione dell'appalto del dazio consumo governativo del comune di Mesola per gli anni 1867-1868 come risulta dalla polizza n. 827 emessa dalla Cassa dei depositi e prestiti di Firenze.

Firenze, 26 agosto 1870.

Il Direttore Capo di Divisione
CERESOLE.

Visto, *per l'Amministratore centrale*
G. GASBARRI.

CASSA CENTRALE DEI DEPOSITI E DEI PRESTITI
PRESSO LA DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO
(*Seconda pubblicazione*)

Coerentemente al disposto dell'art. 101 del regolamento per le Casse dei depositi e prestiti, approvato con R. decreto 25 agosto 1863, n 1444, si notifica, per norma di chi possa avervi interesse, che, essendo stato denunziato, nelle debite forme, lo smarrimento del mandato sottodesignato spedito dall'amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti di Milano, ne sarà rilasciato il duplicato appena trascorsi venti giorni da quello in cui avrà luogo la terza pubblicazione del presente, che sarà per tre volte ripetuta ad intervallo di giorni dieci e resterà di nessun valore il titolo precedente.

Mandato n 164 in data 26 febbraio 1870 per la somma di L. 152 a favore della fabbriceria parrocchiale di Gazzoldo per la restituzione di deposito pagabile dalla Tesoreria di Mantova.

Firenze, 17 agosto 1870.

Il Direttore Capo di Divisione
CERESOLE.

Visto, *per l'Amministratore centrale*
G. GASBARRI.

PARTE NON UFFICIALE

NOTIZIE VARIE

La *Nazione* annunzia che il prof. cav. Clemente Papi ha ultimato testè il getto in bronzo della statua equestre del duca di Genova, che fu modellata in proporzioni colossali dal prof. cav. Balzico di Torino.

— Il *Giornale di Napoli* del 28 ha quanto segue:

Citiamo come un fatto altamente lodabile patriottico la deliberazione del comune di Casoria di assegnare cent. 50 al giorno a tutte le mogli povere dei soldati delle classi 42, 43, 44 e 45 testè chiamati sotto le armi ed accorsivi, come si sa, con tanta prontezza e regolarità.

Il sottoprefetto di Casoria ha comunicato a tutti i comuni del circondario il bell'esempio. Il comune di Afragola l'ha imitato.

Il prefetto della provincia, poi, ha segnalato questa buona opera a tutti i comuni della provincia.

— Il presidente del Comitato esecutivo pel Congresso artistico e per l'esposizione italiana di belle arti in Parma annunzia con suo manifesto del 27 corrente che l'apertura della detta esposizione è prorogata al giorno 11 del prossimo mese di settembre. Nello stesso giorno s'inaugurerà la statua del Correggio e si aprirà il Congresso artistico.

— Leggesi nel *Corriere Mercantile* di ieri:

Dal signor Vincenzo Gianello sappiamo che il vapore *Italo Platense*, procedente da Buenos Ayres e Rio Janeiro per Genova, giunse il 27 in Gibilterra, e ripartiva il 28 toccando Barcellona e Marsiglia. L'equipaggio ed i passeggieri godevanno perfetta salute.

— Il giorno 22 corrente, scrive il citato giornale, verso le ore una pomeridiana, presente la Commissione governativa tecnica, usciva da questo porto a far la sua gita d'esperimento, costeggiando la Riviera di Levante fino al golfo di Rapallo, il nuovo piroscafo denominato *Aquila*, di proprietà del signor G. B Lavarello, varato dal cantiere dei signori fratelli Westerman, ora della *Società Anonima Italiana di costruzioni meccanico-navali in Sestri Ponente*.

L'*Aquila* è un bellissimo vapore di sistema composito misto: la sua lunghezza è di metri 60, la sua larghezza di metri 10, con macchina di 100 cavalli pari a cavalli 400, e della portata di 1600 tonnellate

La sua vasta mole scompare nelle forme leggiadre, eleganti e svelte così da imprimergli, benchè pienamente carico, una velocità di 10 miglia marine all'ora, lo che venne constatato da tutti durante la corsa alla aspettativa dei periti.

Detto vapore, destinato al trasporto dei passeggieri al Rio della Plata, ha in sè tutti i comodi atti a rendere meno fastidiosa la traversata dell'Atlantico; il lusso nell'interno del bastimento a larga mano profuso, la squisitezza del lavoro e l'armonia delle parti, tornano a grandissimo encomio dei costruttori.

È questo il terzo bastimento di tal genere che per conto del sullodato Lavarello esce dal cantiere dei signori fratelli Westerman.

Questo nuovo vapore è partito sabato 27 per Buenos Ayres con pieno carico e 450 passeggeri.

— Nel giorno 14 agosto il Reale Istituto veneto di scienze e lettere ed arti tenne l'ordinaria sua mensuale adunanza, nella quale:

Il m e. sen. Bellavitis lesse la continuazione del suo lavoro, inserito nel volume XIV delle Memorie, col titolo: « Considerazioni sulla matematica pura. »

Il m. e. Nardo lesse un « Prospetto di studii comparativi sui dialetti veneti e saggi di essi dietro l'offerto programma. »

Il m. e. Asson presentò la terza parte del suo « Prospetto clinico. »

Vennero pure presentati due scritti del m. e. prof. Zantedeschi: « Intorno alle previsioni dei danni delle burrasche indicate dai barometri e dai magneti: » — « Dell'andamento della temperatura nel mese di ottobre negli anni 1864, 1865, 1866, 1867, 1868 e 1869 »

Il m. e. dell'Istituto lombardo, cav. C. Cantù, inviò uno scritto col titolo: « Vestigia primitive della lingua e dei dialetti italiani. »

In quest'adunanza ebbe luogo la deliberazione dell'Istituto intorno agli scritti, pervenuti al concorso del premio di fondazione Querini-Stampalia, sopra il tema di agricoltura della provincia di Venezia.

Fu pubblicata la dispensa nona del tomo XV, serie III degli atti, coll'indice seguente:

Prospetto delle malattie state curate negli anni 1867 e 1868, del m. e. Asson. — Delle burrasche dell'atmosfera solare, e della possibile loro connessione colle burrasche dell'atmosfera terrestre, del m. e. F. Zantedeschi. — Breve riassunto di tremuoti, di vittime di fulmini e di grandini desolatrici, dello stesso. — Undecima decade delle ficee nuove e più rare dei mari Mediterraneo ed Adriatico, figurate, descritte ed illustrate dal m. e. G. Zanardini. — Relazione del conservatore delle raccolte, E F. Trois, intorno agli aumenti di esse. — Commemorazione funebre del membro onorario, sen Andrea Cittadella-Vigodarzere, scritta dal m e. S. R. Minich. — Idem del m. e. sen. Ludovico Pasini, scritta dal m. e. G. Pirona. — Studii intorno alle falsificazioni della cera con paraffina, sego e stearina, del prof. Gio. Dal Sie — Della statistica come scienza in generale e di Melchiorre Gioja in particolare, del m e. F. Lampertico. — Relazione dei mm. ee. G. Bucchia, F. Lampertico, e del socio Luzzatti, sulle « *Memorie presentate per lo scioglimento del quesito intorno le costruzioni navali.* »

CAPITANERIA DI PORTO
del compartimento marittimo di Livorno.

Nel dì 21 del cadente mese fu recuperata ne' paraggi di Genova e depositata poscia presso l'ufficio di porto di Viareggio una lancia da bastimento tutta nera in pece, con quattro banchi, lunga metri 5 78, alta 89, larga metri 1 79.

E perciò coloro che possono avere interesse a reclamarla dovranno far valere i titoli di proprietà, ai termini degli articoli 131 e 136 del Codice della marina mercantile.

Livorno, 24 agosto 1870.

Il Capitano di porto: S. MASSARI.

CAPITANERIA DI PORTO IN PORTOFERRAIO.

A mente dei combinati articoli 131 e 136 del Codice per la marina mercantile, si fa noto che nel giorno 16 agosto cadente fu ritrovata nelle acque dell'Isola dell'Elba alla distanza di circa dieci chilometri da Marciana, ove venne trasportata una gozzetta lunga metri 3 25, larga metri 1 25 e alta centimetri 25, nera al di fuori con un cordone bianco, e nell'interno tinta di verde, con due banchi, covertata poppa e prora, con corridoio, del valore di lire quaranta; per cui si diffidano coloro che potessero avervi interesse a giustificare la loro proprietà nel termine prescritto dal Codice medesimo.

Portoferraio, 23 agosto 1870.

Per il Capitano di porto: DEL BUONO, ufficiale.

AVVISO DI CONCORSO
al posto di 2° assistente presso la R. Scuola di ostetricia in Milano.

È aperto il concorso *per esame* onde provvedere alla nomina del 2° assistente biennale presso la R. Scuola di ostetricia in Milano, il quale è retribuito coll'annuo soldo di lire 1200, oltre l'alloggio nell'Istituto; ed in forza dell'articolo 42 del Regolamento interno di detta Scuola, approvato dal R. decreto 1° settembre 1865, passa poi al posto di 1° assistente per un secondo biennio coll'annuo maggior soldo di lire 1500 e il diritto d'alloggio.

Gli aspiranti dovranno far pervenire alla Direzione della Scuola, non più tardi del giorno 25 del prossimo venturo settembre, le loro domande documentate e presentarsi poi alla medesima nel giorno che verrà loro comunicato onde subire l'esame teorico-pratico in ostetricia dinanzi ad apposita Commissione secondo le norme universitarie.

Dalla Direzione della R. Scuola di ostetricia.

Milano, il 19 agosto 1870.

Il professore-direttore: LAZZATI.

ELEZIONI POLITICHE
del 28 agosto.
(*Prima votazione*)

Collegio di Avellino. — Votanti 468. A Brescia Marra Francesco voti 284; a Rattazzi Giacomo voti 122. Voti dispersi e nulli 62. Vi sarà ballottaggio.

Collegio di Carmagnola. — Iscritti 1759. Votanti 829. A Valerio voti 417; ad Incisa 378. Dispersi e nulli voti 34. Vi sarà ballottaggio.

DIARIO

Fu nella seduta del 26 del Corpo legislativo che il ministro dell'interno di Francia ha annunziato all'assemblea che l'esercito del principe reale di Prussia aveva ripresa la sua marcia verso Parigi; che la capitale doveva aspettarsi un assedio, e che il governo, il ministro della guerra ed il governatore di Parigi vi si preparavano colla più grande attività. « Questa notizia, scrive il *Constitutionnel*, fu accolta con calma, anzi con risolutezza. Nè maraviglie, nè timori, nè debolezze. Non se ne dubitava. » La maggior parte della medesima seduta venne consacrata a discutere la questione delle provvisioni.

La nota con cui il *Journal Officiel* rende conto dell'incidente relativo alla neutralità del Belgio e del modo come esso venne composto, è così concepita: « Avendo la Prussia domandato ai governi belga e lussemburghese la autorizzazione di far passare i feriti prussiani e francesi attraverso il Belgio ed il Lussemburgo, i governi medesimi parvero dapprima volere associarsi alle considerazioni di umanità poste innanzi dal gabinetto di Berlino. Ma dietro le energiche rappresentanze del governo dell'imperatore essi compresero che i doveri della neutralità non consentivano loro di accordare tale autorizzazione, ed hanno risposto negativamente alla domanda che era stata loro indirizzata. Il ministro degli affari esteri del Belgio dichiarò alla Camera dei rappresentanti che nessun ferito aveva attraversato od attraverserà il territorio del regno. Il governo lussemburghese ha fatta una dichiarazione analoga per ciò che concerne il granducato. Il gabinetto di Berlino non ha più insistito, e l'incidente è definitivamente esaurito. »

Lo stesso giornale reca i decreti che nominano membri del comitato di difesa delle fortificazioni di Parigi i senatori Béhic e generale Mellinet ed i deputati conte Daru, Dupuy de Lome, marchese di Talhouët e Thiers.

Nella circostanza che la Camera dei deputati del Belgio si occupava del progetto di legge per il credito straordinario di 15 milioni, il presidente del Consiglio, barone d'Anethan, ha data lettura di una circolare inviata il 21 luglio agli agenti diplomatici del re Leopoldo per spiegare e giustificare il contegno adottato dal governo belga nel conflitto attuale, e di una lettera indirizzata in seguito a questa circolare dal capo del gabinetto al ministro della guerra. Il primo di questi documenti fa fede della risoluzione « franca e decisa » del gabinetto di Brusselle di rimaner fedele a tutti i debiti della neutralità. La lettera al ministro della guerra definisce in modo pratico la condotta da seguirsi nelle diverse situazioni che potrebbero presentarsi. Ne risulta che l'esercito belga ha per consegna di respingere con tutti i suoi mezzi qualunque aggressione che venisse fatta contro il territorio del regno; che i soldati esteri isolati o i corpi di truppe sospinti all'interno del confine devono venire immediatamente disarmati ed internati, e che in quest'ultimo caso le armi non sarebbero restituite se non dopo la conchiusione della pace. Fino al 25 di agosto non era stata segnalata a Brusselle alcuna violazione di territorio.

Secondo un telegramma da Londra le ratifiche del nuovo trattato relativo alla neutralità belgica furono scambiate il giorno 26 corrente al Foreign Office.

Il *Times* dichiara di potere positivamente affermare che nessuna corrispondenza è seguita tra la regina Vittoria e l'imperatrice Eugenia. Soggiunge pure non esser vero che il gabinetto inglese abbia manifestata alcuna risoluzione sulle condizioni della pace avvenire.

La *Wiener Zeitung* del 27 agosto pubblica la Patente imperiale con cui venne differita di tre giorni (fino al 31) la convocazione della Dieta di Boemia. Questo temporeggiamento viene attribuito a una nuova pratica di conciliazione iniziata in questi giorni tra i partiti czeco e tedesco.

A Costantinopoli, il nuovo ministro delle finanze Mustaphà Fazyl pascià, ha già altra volta diretto questo ministero. Ethem pascià, che ora lo ha surrogato nel ministero della giustizia, è giudicato atto ad effettuare le riforme giudiziarie di cui Mustaphà ha gettato le basi. Sadyk pascià, che era ministro delle finanze, fu chiamato alla direzione dell'*Eufkof*, dicastero delle fondazioni pie. Kalyl bey fu nominato ambasciatore a Vienna in sostituzione ad Haidar effendi, nominato governatore di Costantinopoli. Server effendi entra nel ministero degli esteri.

A Montevideo è stata chiusa la sessione legislativa alli 15 luglio. Nel giorno precedente, il Senato aveva approvato il trattato di commercio e di navigazione, sottoscritto il 12 novembre 1869 dai plenipotenziari della Francia e dell'Uruguay.

DISPACCI PRIVATI ELETTRICI
(AGENZIA STEFANI)

Parigi, 29.

CHIUSURA DELLA BORSA.

	27	29
Rendita francese 3 %	58 75	59 15
Id. ital. 5 %	48 —	48 45
Valori diversi.		
Ferrovie lombardo-venete	382 —	383 —
Obbligazioni	215 —	215 —
Ferrovie romane	40 —	42 —
Obbligazioni	115 —	110 —
Obblig. ferr. *Vitt. Em.*	137 —	134 50
Obbligazioni ferr. merid.	150 50	— —
Cambio sull'Italia	— —	— —
Credito mobiliare francese	130 —	132 —
Obblig. della Regìa Tabacchi	400 —	— —
Azioni	— —	— —

Vienna, 29.

Cambio su Londra	— —	— —

Londra, 29

Consolidati inglesi	91 1/2	91 1/2

Vienna, 29.

Il signor Minghetti fu ricevuto ieri dall'Imperatore. S. M. gli parlò in lingua italiana.

Berlino, 29.

(*Ufficiale*). — Assicurasi che i generali Frossard e Bourbaki siano feriti.

Si ha dal quartiere generale del Re, in data del 28, ore 7 pom.:

Ieri nelle vicinanze di Busaney (?) il 3° reggimento della cavalleria sassone, uno squadrone del 18° lancieri ed una batteria si sono battuti contro sei squadroni di cacciatori francesi. I nostri rimasero vincitori. Il comandante francese fu ferito e fatto prigioniero.

Parigi, 30.

Il *Journal Officiel* pubblica un decreto che destituisce il sindaco d'Epernay, che aveva raccomandato di non opporsi alla marcia dei Prussiani.

Un dispaccio da Schelestadt annunzia che da due giorni venne aperto un fuoco assai vivo contro Strasburgo.

Nel processo per l'affare della Villette, Endes e Bridon furono condannati a morte; Lagarrière venne condannato a dieci anni di lavori forzati.

Carlsruhe, 29.

Il vescovo di Strasburgo si recò a Schiltigheim e fece un tentativo di mediazione, chiedendo il permesso che gli abitanti potessero uscire dalla città. Il tenente colonnello badese Lescinsky respinse questa domanda ed acconsentì ad una tregua di 24 ore, purchè il governatore di Strasburgo si dichiarasse pronto di entrare in trattative. Mentre il tenente colonnello Lescinsky portava egli stesso la bandiera parlamentare, i Francesi gli avrebbero tirato contro. Il bombardamento continua.

UFFICIO CENTRALE METEOROLOGICO
Firenze, 29 agosto 1870, ore 1 pom.

Barometro fermo nel nord, alzato fino di 6 mm. nel sud d'Italia; venti deboli e vari, mare calmo e cielo sereno.

Una burrasca che ha ora il suo centro nel Belgio dove il barometro si è abbassato di 9 mm. si dirige verso sud-est.

Un cambiamento di tempo è molto probabile.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel R. Museo di Fisica e Storia naturale di Firenze
Nel giorno 29 agosto 1870.

	ORE		
	9 antim.	3 pom.	9 pom.
Barometro a metri 72,6 sul livello del mare e ridotto a zero	mm 755,0	mm 754,0	mm 754,3
Termometro centigrado	20,0	24,0	22,0
Umidità relativa	75,0	70,0	80,0
Stato del cielo	sereno e nuvoli	nuvolo	nuvolo
Vento { direzione / forza	O debole	O debole	O debole

Temperatura massima . . . . + 24,5
Temperatura minima . . . . + 16,5
Minima nella notte del 30 agosto . . + 16,5

TEATRO PRINCIPE UMBERTO, 7 1/2 — Rappresentazione dell'opera del maestro Verdi: *Rigoletto* — Ballo: *Armida*.

ARENA NAZIONALE, 7 1/2 — La drammatica Compagnia di Achille Dondini rappresenta: *Un matrimonio sotto la Repubblica*.

FEA ENRICO, *gerente*.

FIRENZE — Tip. EREDI BOTTA

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO (*Firenze*, 30 *agosto* 1870)

VALORI	Godimento	Valore nominale	Contanti L	Contanti D	Fine corrente L	Fine corrente D	Fine pross. L	Fine pross. D	Nominale
Rendita italiana 5 0/0	1 luglio 1870	»	53 40	53 35	53 90	53 85	—	—	—
Detta 3 0/0	1 aprile 1870	»	35 10	34 90	— —	— —	—	—	—
Imprestito Nazionale 5 0/0	id.	»	82 90	82 50	— —	— —	—	—	—
Obbligaz. sui beni eccles. 5 0/0	id.	»	75 45	75 35	— —	— —	—	—	—
Az. Regìa coint. Tab. (carta)	1 luglio 1870	500	639 —	636 —	— —	— —	—	—	—
Obb. 6 0/0 Regìa coint. Tab. 1868	id.	500	— —	— —	— —	— —	—	—	450
Imprestito Ferriere 5 0/0		840	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Obbligaz. del Tesoro 1849 5 0/0		840	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Azioni della Banca Naz. Toscana	1 genn. 1870	1000	— —	— —	— —	— —	—	—	1860
Dette Banca Naz. Regno d'Italia	id.	1000	— —	— —	— —	— —	—	—	2250
Banca Tosc. di cred. per l'ind. ed il commercio	id.	500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Banca di Credito Italiano		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Azioni del Credito Mobil. Ital.	1 luglio 1870	500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Azioni delle SS. FF. Romane		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Dette con prelaz. pel 5 0/0 (Antiche Centrali Toscane)		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Obbl. 3 0/0 delle SS. FF. Rom.		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Azioni delle ant. SS. FF. Livor.	1 luglio 1870	420	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Obbl. 3 0/0 delle suddette	id.	500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Dette 3 0/0		420	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Dette 5 0/0 ant. SS. FF. Mar.		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Azioni SS. FF. Meridionali	id.	500	306 —	305 —	— —	— —	—	—	—
Buoni Meridionali 6 0/0 (oro)	id.	500	388 —	384 —	— —	— —	—	—	—
Obbl. 3 0/0 delle dette	1 aprile 1870	500	— —	— —	— —	— —	—	—	165
Obbl. dem. 5 0/0 in serie compl.	id.	505	— —	— —	— —	— —	—	—	440
Dette in serie non complete		505	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Dette in serie di una e due		505	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Obbl. SS. FF. *Vittorio Emanuele*		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Impr. comunale 5 0/0 1ª emiss.		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Detto 2ª emissione		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Imprestito comunale di Napoli		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Nuovo impr. della città di Firenze	1 aprile 1870	250	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Prest. a premi città di Venezia		25	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Obb. Cred. fond. Monte de' Paschi		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
5 0/0 italiano in piccoli pezzi	1 genn. 1870	»	— —	— —	— —	— —	—	—	55
3 0/0 idem	1 aprile 1870	»	— —	— —	— —	— —	—	—	37
Imprestito Naz. piccoli pezzi	id.	»	— —	— —	— —	— —	—	—	85
Obbl. ecclesiast. in piccoli pezzi		»	— —	— —	— —	— —	—	—	77

CAMBI	Giorni	L	D	CAMBI	Giorni	L	D	CAMBI	Giorni	L	D
Livorno	8			Venezia eff. gar.	30			Londra	a vista		
Detto	30			Trieste	30			Detto	30		
Detto	60			Detto	90			Detto	90	27 —	26 95
Roma	30			Vienna	30			Parigi	a vista	108 25	107 75
Bologna	30			Detto	90			Detto	30		
Ancona	30			Augusta	30			Detto	90		
Napoli	30			Detto	90			Lione	90		
Milano	30			Francoforte	30			Detto	90		
Genova	30			Amsterdam	90			Marsiglia	90		
Torino	30			Amburgo	90			Napoleoni d'oro		21 66	21 65
								Sconto Banca 6 0/0.			

Prezzi fatti: 5 p. 0/0: 53 25 - 30 - 35 — Dei pezzi da 20 lire oro 21 65 cont. — Obbl. eccles. 75 40-50 cont. — Azioni Str. ferr. merid. 304 50, 305 cont.

Prezzi di compensazione: Rend. 5 0/0 53 40 - Id. 3 0/0 35 - Prest. Naz 82 75 - Eccles 75 40 - Az Tab. 638 - Obbl. detto 450 - Banca Tosc. 1860 - Banca Naz. ital. 2250 - Az. merid. 305 - Buoni Merid. 386 Obbligazioni Merid. 165 — Demaniali 440.

Citazione per pubblici proclami.

Il Pubblico Ministero:

Letti gli atti — Si riporta alle precedenti conclusioni, meno sullo stato che è stato esibito in carta da bollo — Melfi, diciotto agosto mille ottocento settanta — Il Pubblico Ministero, firmato Vigorita — Il tribunale di Melfi, composto dai signori Raffaele avvocato Corsi, presidente; Giuseppe Messina e Ferdinando Del Vaglio, giudici — Riuniti in Camera di consiglio — Intesa la relazione fatta dal giudice delegato signor Messina — Vista la domanda dei signori Teresa, Carolina, Marianna, Caterina D'Andrea figlie ed eredi beneficiate del marchese di Pescopagano Gennaro D'Andrea, del sedici agosto corrente, presentata dal procuratore signor Pasquale Lancieri per essere autorizzate a citare per proclami pubblici i possessori dei fondi che si pretendono gravati delle prestazioni della decima nell'agro del comune di Pescopagano, indicate nell'elenco esibito dal medesimo signor Lancieri — Letta la requisitoria del Pubblico Ministero — Visto l'articolo cento quarantasei del Codice di procedura civile — Poichè il numero delle persone da citarsi renderebbe sommamente difficile la citazione nei modi ordinari, onde vuolsi aderire alla chiesta autorizzazione della citazione per proclami pubblici, mediante inserzione nei giornali a mente del citato articolo cento quarantasei del Codice di procedura civile — Poichè per la condizione delle persone da citarsi e per la natura dell'obbietto della citazione torna opportuno disporre che la citazione sia ancora affissa per giorni trenta nella sala di udienza e nella cancelleria di questo tribunale, e nella pretura di Pescopagano, nella sala della casa municipale, nella pubblica piazza ed avanti la porta della parrocchia del detto comune — Il tribunale autorizza i detti signori Teresa, Carolina, Marianna, e Caterina D'Andrea figlie ed eredi del fu Gennaro D'Andrea, marchese di Pescopagano, ad avvalersi della citazione per proclami pubblici, a mente dell'articolo cento quarantasei Codice di procedura civile, contro i possessori dei fondi sui quali pretendono avere il dritto della decima, cioè a dire tutte le persone ed enti morali mentovati nello stato esibito come innanzi — La citazione, oltre di essere inserita nel giornale degli annunzi giudiziari, e nel giornale ufficiale del Regno, sarà affissa per giorni trenta alla sala di udienza, e nella cancelleria di questo tribunale, e della pretura di Pescopagano, nella sala della casa municipale, nella pubblica piazza, ed avanti la porta della parrocchia del cennato comune di Pescopagano — La citazione sarà notificata ne' modi ordinari alla Congregazione di Carità di Pescopagano, agli eredi di Antonio Scioscia, alle vedove Rosa Miele e Margherita Altera, Maddalena Masini, Maria Quaglietta, Angelo Maria Bavosa e Brigida Lobaj — Così deliberato oggi diciannove agosto mille ottocento settanta — Il presidente firmato: R. Corsi - Il cancelliere reggente firmato: G. Pirro — Quietanza numero tremila quattrocentosei — Dritti lire due - Carta lire due e centesimi venti - Marca lire una e centesimi dieci - Repertorio centesimi venti - Totale lire cinque e centesimi cinquanta — Jollain — Numero duemila quarantadue del repertorio — Registrato nella cancelleria del tribunale di Melfi li venti agosto mille ottocento settanta con marca da lire una e centesimi dieci debitamente annullata — Jollain — La presente copia uniforme al suo originale, registrato come sopra, si è rilasciata in Melfi oggi li venti agosto mille ottocento settanta, sulla richiesta del procuratore esercente signor Pasquale Lancieri — Esatto dallo stesso colla quietanza numero tremila quattrocento quarantuno — Carta lire due centesimi venti - Repertorio centesimi venti - Scritturazione lire due e centesimi dieci - Marca lire una e centesimi dieci - Totale lire cinque e centesimi sessanta — Il cancelliere reggente firmato: G Pirro — Visto il Pubblico Ministero — Firmato: Vigorita — Numero duemila quarantatre del repertorio — Registrato nella cancelleria del tribunale civile e correzionale di Melfi li venti agosto mille ottocento settanta con marca da lire una e centesimi dieci debitamente annullata dal sottoscritto vicecancelliere firmato: Jollain.

Specifica:

In totale L. 3.

Per copia conforme
Pasquale Lancieri.

Si autentica la presente copia come uniforme dalla requisitoria al suo originale, la cui registrazione trovasi menzionata di sopra, da servire per inserzione nel giornale degli annunzi giudiziari, e nel giornale ufficiale del Regno ai sensi dell'articolo 146 del Codice di procedura civile.

Melfi, venti agosto mille ottocento settanta

Quietanza n. 3445.		
Autenticazione	L.	0 50
Repertorio	»	0 20
Marca	»	1 10
Totale	L.	1 80

Lira una e centesimi ottanta.

Il cancelliere reggente
G. Pirro

Visto il Pubb Min.
Vigorita.

N 2048 del repertorio.

Registrata nella cancelleria del tribunale civile e correzionale di Melfi li venti agosto mille ottocento settanta con marca da lire una e centesimi dieci debitamente annullata

2782 JOLLAIN.

Il Pubblico Ministero:

Letti gli atti — Si riporta alle precedenti conclusioni, meno sullo stato ch'è stato esibito in carta da bollo Melfi, diciannove agosto mille ottocento settanta — Il Pubblico Ministero firmato — Vigorita — Il tribunale di Melfi, composto dai signori Raffaele avvocato Corsi presidente, Giuseppe Messina e Ferdinando del Vaglio giudici riuniti in camera di consiglio — Intesa la relazione fatta dal giudice delegato signor Messina — Vista la domanda dei signori Teresa, Carolina, Marianna, Caterina D'Andrea figlie ed eredi beneficiate del marchese di Pescopagano Gennaro D'Andrea, del sedici agosto corrente, presentata dal procuratore sig Pasquale Lancieri, per essere autorizzato a citare per proclami pubblici i possessori dei fondi, che si pretendono gravati dalle prestazioni della decima nell'agro del comune di Pescopagano, indicate nell'elenco esibito dal medesimo signor Lancieri — Letta la requisitoria del Pubblico Ministero — Visto l'articolo centoquarantasei del Codice di procedura civile — Poichè il numero delle persone da citarsi renderebbe sommamente difficile la citazione ne' modi ordinarii, onde vuolsi aderire alla chiesta autorizzazione della citazione per proclami pubblici, mediante inserzione ne' giornali, a mente del citato articolo centoquarantasei del Codice di procedura civile — Poichè per la condizione delle persone da citarsi, e per la natura dell'obbietto della citazione, torna opportuno disporre che la citazione sia ancora affissa per giorni 30 nella sala di udienza, e nella cancelleria di questo tribunale, e nella pretura di Pescopagano, nella sala della casa municipale, nella pubblica piazza, ed avanti la porta della parrocchia del detto comune — Il tribunale autorizza i detti signori Teresa, Carolina, Marianna e Caterina D'Andrea figlie, ed eredi del fu Gennaro D'Andrea marchese di Pescopagano ad avvalersi della citazione per proclami pubblici, a mente dello articolo centoquarantasei Codice di procedura civile, contro i possessori dei fondi, sui quali pretendono avere il dritto della decima, cioè a dire tutte le persone, ed enti morali mentovati nello

Stato esibito come innanzi — La citazione inoltre, oltre di essere inserita nel giornale degli annunzi giudiziari e nel giornale uffiziale del Regno, sarà affissa per giorni trenta, alla sala di udienza, e nella cancelleria di questo tribunale, e della pretura di Pescopagano, nella sala della casa municipale, nella pubblica piazza, ed avanti la porta della parrocchia del cennato comune di Pescopagano. La citazione sarà notificata ne' modi ordinari alla Congregazione di carità di Pescopagano, agli eredi di Antonio Scioscia, alle vedove Rosa Miele e Margherita Altera, Maddalena Masini, Maria Quaglietta, Angelo Maria Bavosa e Brigida Lobaj — Così deliberato oggi diciannove agosto mille ottocento settanta — Il presidente firmato: R. Corsi - Il cancelliere reggente firmato: G. Pirro — Quietanza numero tremila quattrocentosei — Dritto lire due — Carta lire due e centesimi venti — Marca lire una e centesimi dieci — Repertorio centesimi venti — Totale lire cinque e centesimi cinquanta — Jollain — Numero duemila quarantadue del repertorio — Registrato nella cancelleria del tribunale di Melfi li venti agosto mille ottocento settanta con marca di lire una e centesimi dieci, debitamente annullata — Jollain — La presente copia uniforme al suo originale, registrata come sopra, si è rilasciata in Melfi oggi venti agosto mille ottocento settanta sulla richiesta del procuratore esercente sig. Pasquale Lancieri — Esatto dallo stesso colla quietanza numero tremila quattrocento quarantuno — Carta lire due e centesimi venti — Scritturazione lire due e centesimi dieci — Marca lire una e centesimi dieci — Totale lire cinque e centesimi sessanta — Il cancelliere reggente firmato: G. Pirro - Visto il Pubblico Ministero firmato: Vigorita — Numero duemila quarantatre del repertorio, registrato nella cancelleria del tribunale civile e correzionale di Melfi li venti agosto mille ottocento settanta con marca da lire una e centesimi dieci debitamente annullata dal sottoscritto vicecancelliere firmato: Jollain.

Specifica:

Carta . . . . L. 2 20
Scritturazione . . . . . » 0 80

Sono . . . . . L. 3 00

Per copia conforme
PASQUALE LANCIERI.

Si autentica la presente copia come uniforme al suo originale dalla requisitoria da servire per inserzione nel giornale degli annunzi giudiziari, o nel giornale ufficiale del Regno, ai sensi dell'articolo 146 Codice di procedura civile.

Quietanza n 3444

Autenticazione . . . . . L. 0 50
Repertorio . . . . » 0 20
Marca . . . . » 1 10

Totale . . . . L. 1 80

Lira una e centes. ottanta - Jollain.
Melfi, 20 agosto 1870.

Il cancelliere reggente
G. Pirro.

Visto, il Pubbl. Minist.
Vigorita.

N 2047 del repertorio — Registrata nella cancelleria del tribunale di Melfi li venti agosto mille ottocento settanta con marca da lira una e centesimi dieci debitamente annullata — Rocchi.

STATO NOMINATIVO dei proprietari che posseggono fondi col peso delle decime dovute al signor marchese di Pescopagano, siti e posti i detti fondi nell'agro del comune di Pescopagano in contrada Mauriello, Valle Laviano e Cesine con denominazioni varie, redatto nel 1867 dall'agrimensore Angelo Maria Melazzo, ed assistito dai coloni Domenico Araneo ed Antonio De Cillis.

N° d'ordine	DENOMINAZIONE delle CONTRADE	COGNOME E NOME de' possessori dei Fondi e loro domicilio	CONFINAZIONI	Estensione in Tomoli	Misure
1.	Mauriello vicino al bosco	Miele Angelo Maria di Pescopagano	Bosco, D. Antonio Tullio e via	40	
2.	Idem	Tullio Antonio, idem	Bosco, Angelo Maria Miele e Beneficenza	35	
	Id. alla Costa del Giardino	Idem per Laurenziello Pietro, idem	Con Giuseppantonio Miele e beni dell'ex-Monastero in due lati	4	
	Id Coste della Madonna	Lo stesso Tullio, idem	Via pubblica, Antonio Miele e Giampietro Errico	3	
	Id. a Capo Saetta	Lo stesso.	D. Pasquale Miele, Angelo Scioscia e beni dell'ex-Monastero	3	
	Id. Iscone di Saetta	Lo stesso.	Francesco Zazzarino, beni della Chiesa e Giuseppant. Miele	8	
	Id. Grotta di Faraone	Lo stesso.	Chiesa, Antonio Rubino e Cappella di S Giuseppe	8	
	Id a Pietra della Teglia	Lo stesso.	D. Luca Araneo e Cappelle di S Giovanbattista e del Carmine	4	
	Valle di Laviano	Lo stesso.	A due lati con D. Pasquale Orlando e D. Gaetano Laviano	6	
3.	Id. Serra dei Monti	Congregazione di carità, idem	Circondato da tutti i lati con D Antonio Tullio	8	
	Mauriello al Moriscio	La stessa.	Giuseppantonio Miele, D. Pasquale Orlando ed Antonio Miele	5	
	Id. ai Monacelli e Rovivo	La stessa.	Antonio Scioscia, D Luigi Miele e Santa Maria della Neve	6	
	Mauriello a Terzara	Congregazione di carità di Pescopagano	D. Pasquale Costantino, Francesco Pinto e l'ex-Convento	8	
	Id a Saetta	La stessa.	Lorenzo Cafora, Chiesa e D Michele Cianci	5	
	Id. alla Specchia	La stessa.	S. Giuseppe, Chiesa e D Nicola Cianci		
	Id. Pietra dell'Altare	La stessa.	Antonio Rubino, Chiesa e Petrantonio De Santis	10	
	Cesina	La stessa.	Lorenzo Scoca, Antonio Laviano e Cappella di S Giovanni	2	12
4.	Mauriello alla serra de' Morti	Miele Giuseppantonio	D. Antonio Tullio, Cappella di S Vito e D. Antonio Pinto	30	
	Id. al Piano dell'Esca	Lo stesso.	D. Antonio Scioscia, D Angelo Quaglietta e Cappella di S Vito	20	
	Id. a Rovivo	Lo stesso.	D. Pasquale Laviano ed a due lati Beneficenza	5	
	Id. alle Fontane	Lo stesso per Laurenziello	Bonaventura Scioscia, D Pasquale Laviano e D Donato Navarra	24	
	Id. Pietre dell'Astone	Lo stesso, idem	D. Angelo Maria Quaglietta, D. Pasquale Miele e Bonaventura Scioscia		
	Id. Isoone di Saetta	Miele Giuseppantonio per Laurenziello	Circondato da D. Antonio Tullio	4	
	Valle di Laviano	Lo stesso.	Giuseppe Scioscia, Cesare Lanza e D. Giambattista Ruggiero	5	
	Id. Monacelli	Lo stesso.	Giuseppe Mazzeo, D Antonio Tullio e Miele	7	
5.	Mauriello a Pietre Corvo	Quaglietta D. Angelo Maria di Pescopagano, per tre pezzi	Giuseppantonio Miele, Antonio Scioscia, D. Pasquale Laviano ed Antonio Miele	14	
	Id. alle Fontane	Lo stesso.	S. Giuseppe, D. Pasquale Laviano e Giuseppantonio Miele	6	
	Id. al Piano dei Preti	Lo stesso.	D. Pasquale Miele, D. Antonio Tullio e Giuseppantonio Miele	5	
	Id. a Pietra Palombi	Lo stesso.	Beneficenza, S Giuseppe e Pietro Miele	80	
	Id. ai Carzuozzi	Lo stesso per donna Rosa D'Elia di Castelgrande	Vito Masi, Via pubblica ed Antonio Gasparrino	12	
6	Id. alle Pietre del Corvo	Scioscia eredi di Antonio di Pescopagano	D. Angelo Quaglietta, S. Cosmo	20	
	Id a Rovivo	Gli stessi eredi	Antonio Miele, Potito Bracuto e Donna Rosa Quaglietta	8	
	Id. al Vallone dei Monacelli	Gli stessi.	Chiesa, l'ex-Monastero e Maddalena Masini	3	
	Id al Piano dell'Esca	Gli stessi	Giuseppe Miele in due lati e S Vito	5	
7.	Id. all'acqua Fetente	Miele Antonio di Pescopagano	Contornato dai beni di D. Angelo Maria Quaglietta	4	
	Id. a Rovivo	Lo stesso.	Antonio Scioscia, Pasquale Orlando e Beneficenza	9	
	Id.	Lo stesso.	Pietro Pinto, Via e D Antonio Tullio	3	
	Id. Ficocchia	Lo stesso.	Torrente Ficocchia, Brigida Lobay e D. Donatantonio Navarra	6	
	Id. alle Pietre Rosse	Lo stesso.	D Pasquale Miele, ex-Convento e Bonaventura Scioscia	18	
	Id. Grotta di Faraone	Lo stesso.	D Pasquale Miele, D. Donatantonio Navarra e Chiesa	2	
8.	Id alla Serra dei Morti	Pinto D. Antonio qual procuratore della cappella di San Vito in Pescopagano	Giuseppantonio Miele per due lati e D. Antonio Scioscia	8	
9.	Id. alla Pietra del Corvo	Cappella di San Cosmo in Pescopagano	In mezzo a D. Antonio Scioscia e D. Angelo Maria Quaglietta	2	
10.	Id. all'acqua Fetente	Laviano D. Pasquale di Pescopagano	D. Angelo Maria Quaglietta, Giuseppant Miele e Beneficenza	3	
	Id. a Rovivo	Lo stesso.	Beni della Chiesa intorno e da un lato Margherita Altera	4	
	Id. alle Fontane	Lo stesso.	Giuseppantonio Miele, D. Angelo Maria Quaglietta e San Giuseppe	3	
11.	Id. a Rovivo	Orlando D Pasquale	Beneficenza a due lati ed Antonio Miele	12	
	Valle di Laviano	Lo stesso.	Andrea Mancino, D. Antonio Tullio e D. Nicola Miele	8	
	Id.	Orlando D. Pasquale di Pescopagano	D. Gaetano Laviano, D. Giuseppe Scioscia, Antonio Tullio e Giustino Sisto	9	
12.	Mauriello a Rovivo	Bracuto Potito	Antonio Scioscia, Antonio Miele e Chiesa	8	
	Id. al Vagnaturo	Lo stesso.	Nicola Ciampa, Pasquale Costantino e Pasquale Miele	1	12
13.	Id. a Rovivo	Chiesa madre sotto il titolo di Santa Maria in detto comune	D. Antonio Scioscia, Cesare Scioscia e Potito Bracuto	3	
	Id. ad acqua Fetente	La stessa.	Circondato dai fondi di D. Antonio Scioscia e D. Pasquale Laviano	22	
	Id. alla Pescara	La stessa.	Confinante col bosco, Antonio Scioscia e Giuseppe Pirro	7	
	Id. al Parco di Majonna	La stessa.	Terre della Beneficenza e D Antonio Scioscia	3	
	Id. alle Coste del Giardino	La stessa.	Santa Maria della Neve, D. Luigi Miele e D Pasq. Costantino	6	
	Id. al Capo Saetta	La stessa.	Beneficenza, Lorenzo Cafora, l'ex-Convento e D Michele Cianci	6	
	Id. Iscone di Saetta	La stessa.	Francesco Zazzarino, D. Antonio Tullio e Giuseppe Miele	4	
	Id. Grotte di Faraone	La stessa.	D. Pasquale Miele, Beneficenza, D. Donato Navarra e Antonio Masini	24	
	Id. Pietra dell'Altare	La stessa.	Beneficenza, D Pasquale Laviano e Pietrantonio De Sanctis	18	
	Id. alle Pietre della Gavita	La stessa.	Antonio Rubino, S. Giuseppe e Beneficenza	9	
	Id. a Pietra	La stessa per Michele Pinto	Beneficenza, Carmine e D. Pietro Rubino	6	
	Id. alla Specchia	La stessa per D. Pietro Pinto.	Via, Monastero e D. Antonio Tullio	11	
14	Id. a Rovivo	Scioscia D. Antonio pel convento dei Monaci soppresso	Chiesa, Donna Rosa Quaglietta e Cesare Scioscia	7	
	Id. Lago della Quercia	Lo stesso pel Convento sudd.	Rosa Miele e beni dello stesso e della Chiesa	30	
	Id. a Capo del bosco	Lo stesso.	Beneficenza e Chiesa	32	
	Id ai Monacelli	Lo stesso.	Fondi dell'ex-Monastero		
	Id. ai Monacelli	Lo stesso.	Giuseppe de Cillis e Beneficenza	11	
	Id. Callarulo di Rovivo	Lo stesso.	Circondato dai fondi di Beneficenza	7	
15.	Id. Lago della Quercia	Scioscia Cesare fu Matteo	D. Antonio Scioscia e terra dell'ex-Convento	7	
	Id. Lago della Quercia	Miele Rosa vedova, domiciliata in Pescopagano	In mezzo ai fondi di D. Antonio Scioscia	2	
16.	Id. Acqua di Rovivo	Altera Margherita vedova, id.	D. Pasquale Laviano, Giuseppe Pirro e D. Pasquale Orlando	4	
17.	Id. al Vallone dei Monacelli	Masini Maddalena domicil. id.	Monastero a due lati e D Antonio Scioscia	3	
18.	Id. al Vallone dei Monacelli	Fondi dell'ex-Convento degli Antoniani, oggi Demanio dello Stato	Maddalena Masini, Via, D. Ant. Scioscia e Pietro Laurenziello	7	
	Id. Terzara	Idem idem.	D. Pasquale Costantino e Beneficenza	5	
	Id. alle Pietre rosse	Idem idem.	D. Pasquale Miele, Antonio Miele e S. Giuseppe	2	12
	Id. a Capo Saetta	Idem idem.	Angelo Scioscia, Beneficenza e Lorenzo Cafora	4	
	Id. Iscone di Saetta	Idem oggi D. Angelo Maria Quaglietta	Michele Ruvo, Bonaventura Scioscia e Francesco Zazzarini	6	
	Id. Specchia	Idem idem.	D. Pietro Pinto e D. Nicola Cianci	4	
	Id. Pietre dell'Altare	Lo stesso Convento oggi Demanio	D. Pasquale Masi e Chiesa	3	
19.	Id. ai Monacelli	Mazzeo Giuseppe	Giuseppe De Cillis, Pasquale Miele e Giuseppantonio Miele	3	
20.	Id. ai Monacelli	Miele D. Pasquale	Giuseppe Mazzeo, Giuseppe De Cillis ed Antonio Scioscia	4	
	Id. al Vagnaturo	Lo stesso.	D. Paolo De Lorenzo, Pietro Bavoso e Crescenzo Schettino	6	
	Id. Pietre rosse	Lo stesso.	Convento, Antonio Miele e S Giuseppe	3	
	Id. Pietre dell'Astone	Lo stesso.	Bonaventura Scioscia, Giuseppantonio Miele e Marco Laurenziello	2	12
	Id. a Capo Saetta	Lo stesso.	Via, D. Antonio Tullio e D Angelo Maria Quaglietta	4	
	Id. Grotta Faraone	Lo stesso.	Beni della Chiesa, Antonio Miele	3	
21.	Id. ai Monacelli	De Cillis Giuseppe Palese	D. Pasquale Miele, D Antonio Scioscia e Beneficenza	2	
	Id. alle Coste della Madonna	Lo stesso per Ferrara	D Antonio Tullio, Giampietro Errico e D Luca Araneo	13	
	Id.	Lo stesso per Pasquale Zazzarino	Giuseppe Valvano, Nicola Ciampa e Polito Bracuto	7	
22.	Id. Coste del Giardino	Cappella di S. Maria della Neve oggi il proc. D. Luigi Miele	Beneficenza, Chiesa e D. Antonio Scioscia	2	12
23.	Id. Terzara	Costantino D. Pasquale idem	Chiesa, ex-Convento, Via pubblica	10	
24.	Id.	Pinto Francesco idem	Beneficenza, Pietro Pinto, Antonio Miele	4	
	Id.	Pinto D. Pietro idem	Francesco Pinto, Antonio Miele e Via	10	
	Id. Coste della Madonna	Lo stesso per Pietro Commissario di Rapone	Giuseppe De Cillis e D. Francesco Lobay	4	
25.	Mauriello alle Coste della Madonna	Lo stesso per Laviano D. Pasquale	Marco Laurenziello, Angelo Maria Pelosi e Giuseppantonio Miele	12	
	Id. Pietra dell'Altare	Lo stesso per Laviano in due partite	Chiesa, D. Domenico De Santis e Giovanni Gonnella	8	
26	Id. Coste della Madonna	Errico Giampietro	D. Antonio Tullio, Giuseppe De Cillis e Via	7	
27.	Id. Pietre di Mauriello	Lobay D. Francesco	Angelo Maria Bavosa, Pietro Pinto e Pietro Mazzeo	4	
28	Id.	Bavosa Angelo Maria	D. Francesco Lobaj, Pietro Mazzeo, D. Gaetano Laviano	6	
29.	Id.	Araneo D. Luca	Giuseppe De Cillis a due lati e Giampietro Errico	7	
	Id. Pietra Palombi	Lo stesso.	D. Antonio Tullio a due lati e Pietro Miele	2	
30	Id. alle Pietre	Laviano D. Gaetano per Mazzeo Pietro, e Giuseppe Valvano di Pescopagano	Angelo Maria Bavoso, Giuseppe De Cillis e fondi dello stesso	5	
	Cesine agli Schiavoni	Lo stesso per Pinto D. Pietro e suoi fondi	Pasquale Laviano, Giuseppe Calabrese e fondi dello stesso in tre pezzi	164	
	Id.	Lo stesso.	Santa Maria della Assunta, S. Giovanni e Giuseppe Calabrese	20	
	Valle di Laviano	Lo stesso.	D. Pasquale Orlando, D. Giuseppe Scioscia	8	
31	Mauriello al Vagnaturo	Ciampa Nicola.	Giuseppe De Cillis e Potito Bracuto	1	12
32.	Id.	De Lorenzo D. Paolo	Potito Bracuto, D. Pasquale Miele e Cesare Bavoso	5	
33.	Id. alle Pietre	Bavoso Cesare.	D. Pasquale Miele, Via e Crescenzo Schettino	1	20
34.	Id.	Schettini Crescenzo	Via, Angelo Maria Pelosi e Bavoso Cesare	24	
35.	Id.	Pelosi Angelo Maria	Crescenzo Schettini, Bonaventura Scioscia e Giuseppantonio Miele	21	
36.	Id. alle Pietre rosse	Scioscia D. Bonaventura	Brigida Lobaj, D. Giuseppe Nicola Peloso	18	
	Id. alle Fontane	Lo stesso.	D. Donatantonio Navarra, Giuseppe Antonio Miele e D Pasquale Laviano	23	
	Id. Iscone di Saetta	Lo stesso.	Monastero, D. Francesco Zazzarino e Chiese	6	
37.	Id. alla Ficocchia	Lobaj Brigida	Torrente Ficocchia, D Bonaventura Scioscia ed Antonio Miele	6	
38.	Id.	Navarra D. Donatantonio	Torrente Ficocchia, Antonio Miele e Bonaventura Scioscia	8	
	Id. alla Grotta di Faraone	Lo stesso.	Antonio Miele, Chiesa ed Antonio Maria Masini	30	
[illegible]	Id. Pescara della Gavita	Lo stesso.	Via pubblica, Antonio Rubini ed Antonio Tullio	6	
39.	Id. alle Pietre rosse	Cappella di S. Giuseppe in Pescopagano	Via pubblica, D. Angelo Quaglietta e l'ex-Convento	3	
	Id. Specchia o Faraone	La stessa.	Beneficenza e D. Nicola Cianci di Castelgrande	12	
	Id. Pescara della Gavita	La stessa.	D. Antonio Tullio e Chiesa da tutti i lati	5	
	Id. Pietra Palombi	La stessa.	D. Angelo Maria Quaglietta, Pietro Miele e D. Luca Araneo	12	
40	Id. a Capo Saetta	Scioscia Angelo	D. Antonio Tullio, e l'ex-Convento	4	
	Id alla Pietra Santa	Lo stesso.	D. Pasquale Masi di Castelgrande e D. Pietro Rubino	5	
41.	Id. a Capo Saetta	Congregazione di carità di Castelgrande	Lorenzo Cafora, l'ex-Convento e Chiesa	3	
42.	Id.	Cafora Lorenzo	Beni della Chiesa e Beneficenza di Castelgrande	4	
43.	Id. Iscone di Saetta	Cianci D Michele di Castelgrande	Via, Beneficenza, Donna Mariantonia Masi e Michele Ruvo in due pezzi	10	
44.	Id.	Masi D. Mariantonia idem	In mezzo a D. Michele Cianci, Michele Ruvo e Beneficenza	3	
45.	Id.	Ruvo Michele di Castelgrande	D. Michele Cianci e l'ex-Convento	2	
46.	Id. Grotta di Faraone	Cianci D Nicola idem	Beni dell'ex-Monastero e quelli di S Giuseppe	4	
47.	Id. Iscone di Saetta	Zazzarino Francesco	Beni della Chiesa e D. Bonaventura Scioscia	4	
48.	Id. Pescara della Gavita	Rubini Antonio	D. Donato Navarra, D. Antonio Tullio e S. Giuseppe	5	
	Id. Pezza della Gavita	Lo stesso.	Via, Chiesa e Beneficenza	2	
	Cesine	Lo stesso.	Chiesa di S. Menna, D. Francesco Marzuillo e Giuseppe Galabrese	40	
49.	Id. Pietra dell'Altare	Gonnella Giov. per Turlaccio.	D. Pasquale Laviano, Chiesa ed Angelantonio Federico	5	
50.	Id.	De Sanctis D. Domenico di Castelgrande	Camillo Pinto, Giovanni Gonnella e Chiesa	6	
51.	Id.	De Sanctis D Pietrantonio, id	Beneficenza e Chiesa	2	12
52.	Id.	Masi D Pasquale idem	Monastero, Angelo Scioscia e D. Pietro Rubino	3	
53.	Id. a Pietra Santa	Rubino D. Pietro	Angelo Scioscia e beni della Chiesa		
54.	Id.	Cappella di Santa Maria del Carmine	Beni della Chiesa e Beneficenza	2	
	Id. Pietra della Teglia	La stessa.	D. Pietro Mignone, Via, S. Giovambattista	3	
55.	Mauriello alla Pietra della Teglia	Cappella di S. Giovambattista	Cappella del Carmine, D. Antonio Tullio e Via	2	
	Cesine	La stessa cappella	Beneficenza, D. Cesare Peloso, Giuseppe Maria Laviano in due pezzi	13	
	Id.	La stessa.	Giuseppe Calabrese e D. Gaetano Laviano in due lati	6	
56	Id.	Mignone D. Pietro di Castelgrande	Cappella del Carmine, Vito di Salvatore	15	
57.	Mauriello ai Carruozzi	Di Salvatore Vito idem	D. Pietro Mignone, Lorenzo Scerviuolo e Via	1	12
58.	Id.	Scerviuolo Lorenzo	Angelantonio Federico e Vito di Salvatore	2	
59.	Id.	Federico Angelantonio	Scerviuolo Lorenzo, Antonio Gasparrino	2	
60.	Id.	Gasparrino Antonio	Angelo Federico, D. Vito Masi, D Angelo Maria Quaglietta	2	
61.	Id.	Masi D. Vito	Gasparrino D. Antonio, D Angelo Maria Quaglietta e Donna Rosa D'Elia	2	
62.	Cesine	Laviano Antonio	D. Gaetano Laviano, S Giovanni e Beneficenza		
63.	Id.	Pelosi D. Cesare	S. Giovanni da tutti i lati	15	
64.	Id. agli Schiavoni	Laviano Giuseppe Maria	D. Cesare Pelosi e S. Giovanni	10	
	Id.	Lo stesso	Pietro Laviano e Pietro Altera	8	
65.	Id. Pietra del Gatto	Laviano Pasquale Michele	D. Gaetano Laviano, Via e S. Giovanni	5	
66.	Id.	Calabrese Giuseppe di S. Menna	D. Francesco Marzuillo e S. Giovanni	6	
	Id.	Lo stesso	D Gaetano Laviano e S. Lucia	3	
67.	Cesine	Marzuillo D. Francesco	Antonio Rubino, Giuseppe Calabrese e S. Giovanni	4	
68.	Id.	Chiesa di S Menna	Pietro Altera, Antonio Rubino	4	
69.	Id.	Cappella di Santa Lucia	Angelantonio Errico, Giuseppe Calabrese ed Antonio Capurso	5	
70.	Id.	Idem di Sª Maria delle Grazie	D. Pietro Laviano, Angelantonio Errico	4	
	Id. alle Petrelle	La stessa	D. Ignazio Pascale, Marco Racioppi e D. Fedele Martino	8	
	Id. Abetina	La stessa	Via, Don Fedele Martino e Marco Racioppi	3	
71.	Cesine	Errico Angelant. per Capurso	Santa Lucia e Santa Maria delle Grazie	2	
72.	Id.	Laviano D. Pietro	Santa Maria delle Grazie, Giuseppe Maria Laviano e Chiesa di S. Menna	4	
73.	Id	Altera Pietro	Giuseppe Maria Laviano, Chiesa di S. Menna ed Antonio Rubino	6	
74.	Id.	Cappella dell'Assunta	Via, Giovanni Lanza e D Gaetano Laviano	3	
75.	Id alle Petrelle	Lanza Giovanni	D. Ignazio Pascale, Santa Maria delle Grazie e l'Assunta		
76.	Id	Pascale D. Ignazio	Giovanni Lanza, Marco Racioppi e Santa Maria delle Grazie	20	
77.	Id.	Racioppi Marco fu Domenico	D. Fedele Martino e Santa Maria delle Grazie a due lati	4	
78.	Id	Martino D. Fedele di S Menna	Marco Racioppi, Santa Maria delle Grazie e Via d'Abetina	4	
79.	Valle di Laviano	Mancino Anfrea oggi D Antonio Tullio	Via a due lati e D. Pasquale Orlando	3	
80.	Id.	Miele Guglielmo	Chiesa, D. Giustino Sisto ed Angelo di Nicola	5	
81.	Id.	Figurelli D. Donato di S. Menna	D. Nicola Miele e Chiesa a due lati	4	
	Id.	Lo stesso	Lorenzo Staccione, Felice di Nicola e Francesco Carbutto	12	
	Id	Lo stesso in due pezzi	D Angelo Maria Zuccaro, Felice e Natale di Nicola	10	
82.	Id.	Sisto D. Giustino di S. Menna	Guglielmo Miele, Angelo di Nicola e D Giambattista Ruggiero	12	
83.	Id.	Lo stesso	D. Pasquale Orlando, Domenico Calabrittano e D. Ant. Tullio	4	
	Id.	Di Nicola Angelo	D. Giambattista Ruggiero, D Giustino Sisti e Tommaso Pelosi	[illegible]	
	Id	Lo stesso	D. Francesco Carbutto e Francesco di Nicola	1	12
84.	Id.	Ruggiero Giambatt. di S Menna	Angelo di Nicola e Tommaso Pelosi	2	
	Id.	Lo stesso	D. Francesco Carbutto, Cesare Lanza e D Giuseppe Miele	2	
85.	Id.	Lanza Cesare	D. Giambattista Ruggiero e D. Giuseppe Miele	4	
86.	Id.	Di Nicola Felice di S Menna	D. Donato Figurelli e D. Francesco Carbutto	7	
	Id.	Lo stesso	D. Donato Figurelli, Natale di Nicola	2	
87.	Id.	Zuccaro D. Angelo Maria di S. Menna	D. Donato Figurelli e Domenico Calabrittano	1	12
88.	Id	Pelosi Tomaso	D. Titta Ruggiero, Lorenzo Staccione	10	
89	Id.	Scioscia D. Giuseppe fu Angelo	D. Giuseppe Miele, D Gaetano Laviano e D Pasquale Orlando	3	
90.	Id.	Di Nicola Francesco di S. Menna, in due pezzi	Natale Angelo, Felice di Nicola e Via	5	
91.	Id.	Carbutti D. Franc. di S. Menna	Felice di Nicola, D. Titta Ruggiero e Cesare Lanza	4	
	Id.	Lo stesso	Francesco ed Angelo di Nicola e Via	2	
92	Id.	Calabrittano Domº di S Menna	D. Giustino Sisto, D. Angelo Zuccaro e D. Donato Figurelli	2	
93	Id.	Staccione Domenico	Tommaso Pelosi, D. Donato Figurelli e Felice di Nicola	1	12
94.	Id.	Di Nicola Natale di S Menna	Felice, Francesco di Nicola e D. Francesco Carbutto	1	

Melfi, 16 agosto 1870.

L'avvocato e procuratore: PASQUALE LANCIERI.

L'anno mille ottocento settanta, il giorno 27 agosto in Pescopagano, e Melfi,

Ad istanza dei signori Luigi marchese D'Andrea e Caterina D'Andrea del fu marchese signor Gennaro, coniugi Marianna D'Andrea e cav. Francesco Marcaldi, coniugi Teresa D'Andrea e conte Quintino Guanciali e principessa Barberini Carolina D'Andrea, detti signori D'Andrea eredi beneficiati del nominato marchese di Pescopagano, ed i signori Morcaldi e Guanciali per la sola autorizzazione maritale, proprietarii domiciliati in Napoli,

Io Luigi De Carlo, usciere presso il tribunale civile e correzionale di Melfi, ove domicilio, ho intimato per proclami la copia del soprascritto provvedimento del tribunale suddetto in data del 19 volgente agosto, e stato dei reddenti a tutte le persone segnate nel medesimo, possidenti domiciliati in Pescopagano, Castelgrande e Santo Menna, onde ne abbiano legale scienza, dichiarando loro nel medesimo tempo che fu il marchese di Pescopagano signor Diego D'Andrea, con sentenza resa dalla suprema Commissione feudale del 14 dicembre 1809 (1) e propriamente coll'articolo 2° della stessa, ebbe conservato i suoi diritti per la esazione della decima nei territori denominati Mauriello, Valle Laviano e Cesina, in tenimento di Pescopagano; e così egli, come il suo successore signor marchese Gennaro D'Andrea, esercitarono sempre pacificamente, senza interruzione, tali dritti di riscuotere la decima annualmente da tutti i possessori degl'indicati fondi. Per lo che nell'anno 1838, volendo interrompere la prescrizione trentennaria a norma del decreto del 12 novembre detto anno, il lodato marchese signor Gennaro fece intimare loro citazione per editto, nel mese di dicembre ripetuto anno 1838, ed ottenne sentenza dal giudice Regio del circondario di Pescopagano che dichiarava interrotta una tale prescrizione.

Indi con altre quattro citazioni per editto del 31 agosto (2), 1° (3), 3 (4) e 9 settembre seguente anno 1840, citava di bel nuovo moltissimi possessori dei fondi soggetti alla decima, onde astringerli al pagamento dei generi dovuti sino a quell'epoca, e riportava sentenza di condanna contro dei convenuti, non ostante le impugnazioni ed eccezioni di alcuni tra loro in un lungo giudizio fino in cassazione.

Similmente gl'istanti, quali eredi beneficiati, e successori del detto defunto marchese Gennaro D'Andrea, hanno conservato ed esercitato continuamente ogni anno, senza contrasto, e senza interruzione il dritto di decimare su degli indicati predii, nelle contrade denominate Mauriello, Valle di Laviano e Cesina

Ora essendo decorsi più di 28 anni, gl'istanti medesimi han dritto di richiedere un nuovo documento, da somministrarsi a spese di essi possessori, per interrompere la prescrizione dell'annua prestazione decimale, testè riferita, sopra i terreni che posseggono nelle ripetute contrade; col quale documento i possessori medesimi debbono riconoscere il dritto dichiarato dalla sentenza della Commissione feudale, e da quelle dei magistrati dinanzi rammemorate.

Quindi sulla spiegata istanza, ho citato per proclami tutti i signori ed enti morali dinotati nel sopra trascritto stato nominativo, non che ho citato personalmente la Congregazione di Carità di Pescopagano in persona del suo presidente signor D. Pasquale Orlando Miele, e signori Bernardo ed Alfonso Scioscia, quali eredi del fu Antonio Scioscia, come pure le vedove Rosa Miele e Margherita Altera, Maddalena Masini, Maria Quaglietta, Angelo Maria Bavosa e Brigida Lobai, tutti proprietari domiciliati in Pescopagano, a comparire avanti il tribunale civile di Melfi nell'udienza che terrà il mattino del 10 ottobre vegnente nel solito locale di giustizia, onde sentire accogliere e far dritto alle seguenti dimande:

1° Dichiararsi il dritto degl'istanti ad esigere da tutti i possessori convenuti, loro successori ed aventi causa, l'annua prestazione della decima su tutti i prodotti dei fondi siti nelle contrade Mauriello, Valle di Laviano e Cesina, in tenimento di Pescopagano, dichiarandosi interrotta ogni prescrizione contro la mentovata sentenza della Commiss. feud. del 14 dic. 1809.

2° Conseguentemente condannarsi tutti i convenuti eredi ed aventi causa, come pure ogni altro possessore dei detti beni, che per avventura si trovasse malamente indicato od omesso nel trascritto elenco, a somministrare a proprie spese un nuovo titolo ricognitivo del cennato dritto di decimare in pro degli istanti, destinandosi all'uopo un notaio innanzi al quale debba eseguirsi la stipula, fra un breve termine di rigore da stabilirsi dal criterio del tribunale, e decorso inutilmente, autorizzarsi un procuratore speciale ad intervenire in siffatta stipula, o meglio disporsi che la sentenza stessa da emettersi dal tribunale tenga luogo del richiesto titolo in favore degli istanti.

3° Condannarsi i convenuti citati personalmente e per proclami pubblici, alle spese del presente atto ed inserzione nei giornali, non che a tutte le altre del presente giudizio.

4° Munirsi la sentenza della clausola di esecuzione provvisoria, non ostante opposizione od appello, meno per le spese

In fine si dichiara a tutti gl'intimati che nella cancelleria del tribunale verranno depositati i documenti menzionati nel presente atto, onde potranno prenderne comunicazione se loro piacerà.

Da ultimo ho dichiarato che il signor Pasquale Lancieri, avvocato e procuratore presso il lodato collegio, procederà per gli istanti munito di legale procura.

(1) Registrato al n 7508 in Napoli sulla copia nel 3 uff. il 1° dicembre 1838, lib. 1°, vol. 3°, fol. 69, cas. 6ª, con grani 20 - Banchieri.

(2) Registrato in Pescopagano li 31 agosto 1840 al n. 425, lib 4°, vol. 16, fol. 53, cas. 1ª, ricevuti grani 5 - Orlando.

(3) N. 631, reg. a Muro il 1° settembre 1840, lib. 4°, vol. 19, fol. 11, v°, cas. 6ª, con grani 5 - Lomonaco.

N. 403, registrato in Laviano li 3 settembre 1840, lib 4°, vol. 15, fol. 65, retto cas 3ª, ricevuti grani 5 - Il ricevitore: Pasquale Mari

Copia del presente atto collazionata, e firmata da me usciere ho portata nel domicilio di essi signori Orlando Miele, Scioscia Miele, Altera, Masini Quaglietta, Bavoso e Lobai, con in fronte trascritta l'ordinanza del tribunale e lo stato nominativo dei citati, consegnandole a persone familiari.

Simile copia ho poi affisso nella sala di udienza e nella cancelleria di questo tribunale di Melfi e nella cancelleria della pretura di Pescopagano, nella sala municipale, nella pubblica piazza, e sulla porta della chiesa parrocchiale del cennato comune di Pescopagano

Specifica: carta lire 112 20 - Apposizioni ed intimazioni lire 12 75 - Ruoli lire 10 20 - Marca e repertorio lire 1 20 - Trasferta lire 15 40 - Dritti di stampa lire 60 - Totale lire 211 75.

Per duplicato rilasciato al procuratore signor Pasquale Lancieri da servire per l'inserzione nel giornale ufficiale del Regno.

Oggi a Melfi, 27 agosto 1870.

2782 Luigi De Carlo, usciere.